



**INTERVENTI ED
APPROFONDIMENTI**

[Conferenza dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati europei sempre più impegnata sulla difesa dello Stato di Diritto](#)
- di **Francesca Sorbi**

[Misure emergenziali, la cd 'legge bavaglio' polacca, la sentenza della CC tedesca e il nuovo sistema multilaterale di risoluzione delle controversie in ambito OMC: luci ed ombre sullo Stato di Diritto](#)
- di **Carlo Forte**

[Considerazioni del CCBE sugli aspetti legali dell'Intelligenza Artificiale](#) –
di **Carla Secchieri**

- [Interesse collettivo alla salute pubblica ed il diritto alla Privacy: considerazioni sul contact tracing](#) - di **Carla Secchieri e Giovanna Franzese**

[Il trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi](#) - di **Francesco Romeo Kweta Lubaki**

[La Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'obbligo di ricollocazione derivanti dalle decisioni del Consiglio 2015/1523 e 2015/1601](#)
- di **Andrea Biasini**

ATTIVITA DEL CCBE (Consiglio degli Ordini Forensi Europei)

- **Comitato Permanente del CCBE** - Si riporta un sunto del **Comitato Permanente del CCBE** che si è svolto il 20 febbraio 2020 a Vienna, ospitato dall'Ordine Nazionale degli Avvocati austriaci e a cui hanno partecipato gli Avv.ti **Francesca Sorbi** (Capo Delegazione), **Carlo Forte**, **Carlo Orlando**, (componenti la Delegazione del CNF presso il CCBE) e **Aldo Bulgarelli**.

- **Emergenza COVID-19** – Pagine web dedicate alle informazioni COVID 19 del CCBE.

- **Riunioni dei Comitati CCBE** Qui di seguito si riporta una breve descrizione delle riunioni dei diversi Comitati che si sono svolti nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2020, ed a cui hanno partecipato i colleghi: **Massimo Audisio**, **Giampaolo Brienza**, **Aldo Bulgarelli**, **Francesco Caia**, **Carlo Forte**, **Roberto Giovane di Girasole**, **Deosdedio Litterio**, **Alessio Pellegrino**, **Enrica Senini**, **Francesca Sorbi**, **Isabella Maria Stoppani**, **Pier Giovanni Traversa**, **Marco Vianello**.

Young Lawyers Contest 2019/2021 Concorso CCBE per neoavvocati. Si ha tempo fino al 1° luglio 2020 per iscriversi: per tutte le informazioni utili, vi invitiamo a consultare il sito del CCBE.

ATTIVITA DELL'UNIONE EUROPEA

RISPOSTA AL CORONAVIRUS – Si rinvia ai documenti pubblicati nel [numero speciale](#) e, per aggiornamenti, al sito dedicato della [Commissione Europea](#).

Programma di lavoro della Commissione 2020: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni – COM (2020) 37 final del 19 febbraio 2020.

Brexit: Pubblicata la bozza di accordo UE-Regno Unito.

LIBRO BIANCO sull'intelligenza artificiale: Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia - Comunicazione della Commissione – COM (2020) 65 final del 19 febbraio 2020.

Una Strategia europea per i dati: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni – COM (2020) 66 final del 19 febbraio 2020.

Comunicazione della Commissione (2020/C 124 I/01) del 17 aprile 2020 Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di covid-19 relativamente alla protezione dei dati.

CAUSE riunite C-515/17 e C-561/17 - Uniwersytet Wrocławski e Polonia / REA (Agenzia esecutiva per la ricerca) Sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 4 febbraio 2020 – Requisito di indipendenza di un avvocato che rappresenta un'Università presso la quale ha un contratto di docenza.

CAUSA C-384/18 - Commissione Europea / Regno del Belgio - Sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2020: Inadempimento di uno Stato – Il divieto assoluto per un contabile di esercitare contestualmente attività diverse dalla sua professione rappresenta un ostacolo alla libertà di stabilimento.

CAUSA C-34/19 - Telecom Italia / Ministero dello Sviluppo Economico Sentenza della Corte di Giustizia (Prima Sezione) del 4 marzo 2020 - Ravvicinamento delle legislazioni – Decisione avente autorità di cosa giudicata e possibilità di ottenere un risarcimento per diritti lesi a causa di una violazione del diritto dell'Unione.

CAUSA C-511/17 - Lintner / UniCredit Bank Hungary - Sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione) dell'11 marzo 2020: Tutela dei consumatori – Il giudice nazionale non è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di altre clausole non impugnate dal consumatore, ma solo quelle connesse all'oggetto della controversia.

CAUSA C-314/18 – Paesi Bassi / S.F. - Sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 11 marzo 2020: Mandato d'arresto europeo – La consegna subordinata alla condizione che la persona interessata sia rinvia nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione deve avvenire non appena la suddetta decisione di condanna sia divenuta definitiva, a meno che motivi concreti relativi al

rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato.

CAUSE riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17 – Commissione Europea / Polonia, Ungheria e Repubblica ceca - Sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2020 - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Meccanismo temporaneo di ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale.

CAUSA C-329/19 - Condominio di Milano (Via Meda) / Eurothermo SpA - Sentenza della Corte di Giustizia (Prima Sezione) del 2 aprile 2020: direttiva 93/13/CEE – nozione di consumatore- Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio, anche se tale soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.

CAUSA C-830/18 - Landkreis Südliche Weinstraße / P.F. e altri - Sentenza della Corte di Giustizia (Nona Sezione) del 2 aprile 2020: Libera circolazione dei lavoratori - Costituisce una discriminazione indiretta una misura che subordini il rimborso delle spese di trasporto scolastico alla condizione della residenza nel "Land" interessato.

CAUSA C-670/18 - Co. / Comune di Gesturi - Sentenza della Corte di Giustizia (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020: Politica Sociale - Una disparità di trattamento in ragione dell'età non costituisce discriminazione qualora sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima ed i mezzi siano appropriati e necessari.

CAUSA C-897/19 – I.N. / Ruska Federacija - Sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 2 aprile 2020: Uno Stato membro, quando deve statuire su una domanda di estradizione di uno Stato terzo riguardante un cittadino di uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), è tenuto a verificare che tale cittadino non sarà sottoposto alla pena di morte, a tortura oppure a pene o a trattamenti inumani o degradanti.

CAUSA C-507/18 NH / Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford - Sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 23 aprile 2020: Le dichiarazioni omofobe costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro se pronunciate da chi esercita, o può essere percepito come capace di esercitare, un'influenza determinante sulla politica di assunzioni di un datore di lavoro

CAUSA C-28/19 Ryanair Ltd e a./Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e a. - Sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 2020 – pratica commerciale scorretta- gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento non può essere evitato, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle tariffe dei voli nazionali nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituiscono elementi di prezzo inevitabili e prevedibili e pertanto devono essere indicati nella pubblicazione delle offerte di prezzo su Internet.

CAUSE RIUNITE C-168/19 e C-169/19 – HB e IC / INPS - Sentenza della Corte di Giustizia (Ottava Sezione) del 30 aprile 2020 - Un trattamento tributario derivante da una convenzione bilaterale fra Stati membri volta a prevenire la doppia imposizione, non costituisce una discriminazione o un ostacolo alla libera circolazione dei cittadini.

CAUSA C-641/18 - LG e altri / Rina SpA e Ente Registro Italiano Navale – Sentenza della Corte di Giustizia del 7 maggio 2020 – Le vittime di un naufragio di una nave battente bandiera panamense possano adire i giudici italiani con un'azione di responsabilità contro gli organismi italiani che hanno classificato e certificato tale nave.

COMUNICATO STAMPA n. 58/20 dell'8 maggio 2020 – In commento alla sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 2020 vertente sul programma PSPP della BCE, la Corte di Giustizia ribadisce di essere l'unica Istituzione competente ad interpretare e garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

CAUSE T-607/17, T-716/17, e T-8/18 - Volotea/Commissione, Germanwings / Commissione, easyJet/Commissione – Aiuti di Stato- Il regime di sostegno istituito, in Italia, dalla Regione Sardegna ai fini dello sviluppo del trasporto aereo costituiva un aiuto di Stato concesso non già alle società di gestione dei principali aeroporti sardi (Alghero, Cagliari-Elmas e Olbia), bensì alle compagnie aeree che sono tenute a rimborsare gli aiuti ricevuti

La Conferenza dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati europei e l'impegno nella difesa dello Stato di Diritto

Cons. Avv. Francesca Sorbi, Capo delegazione del CNF presso il CCBE



Si è svolta a Vienna lo scorso 21 febbraio 2020 la 48^a conferenza dei presidenti europei degli ordini forensi, cui ho partecipato quale delegata del Presidente Andrea Mascherin.

Erano presenti rappresentanze di 55 Ordini forensi europei – dalla A di Azerbaigian alla U di Uzbekistan - oltre che delle maggiori associazioni forensi internazionali. Gran parte dei partecipanti, ivi compreso il Consiglio Nazionale Forense, hanno messo a disposizione dei report sui principali avvenimenti occorsi in ambito di riforme legislative o innovazioni giurisprudenziali nel Paese di provenienza.

La conferenza era dedicata a “Democrazia e Stato di diritto”, ed è stata aperta dal **Commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders** (belga), il quale ha ricordato che democrazia e stato di diritto sono i valori su cui si basa l'Unione Europea, affermati all'art. 2 del Trattato Istitutivo. In particolare lo stato di diritto garantisce la protezione di tutti gli altri valori, inclusa la democrazia ed il rispetto dei diritti fondamentali, è essenziale alla libertà dei cittadini, alla loro sicurezza, al funzionamento della giustizia e del mercato interno.

Nel luglio del 2019 la Commissione Europea ha stabilito una strategia per rafforzare lo stato di diritto ed individuato tre obiettivi principali:

- 1) PROMUOVERE LA CULTURA DELLO STATO DI DIRITTO tramite l'implementazione della formazione nel diritto dell'Unione Europea, ambito in cui l'Avvocatura deve svolgere un ruolo strategico
- 2) PREVENIRE I RISCHI DELLO STATO DI DIRITTO attraverso un puntuale monitoraggio di ogni situazione critica, specialmente nei Paesi più esposti alle tentazioni di autoritarismo. Gli avvocati, e le reti di

avvocati, possono fornire un importante contributo a questo lavoro, essendo in una posizione unica per individuare tempestivamente i pericoli emergenti dello stato di diritto.

3) DARE RISPOSTE PRONTE ED EFFICACI AI PROBLEMI, il che significa lanciare procedure d'infrazione nei confronti di quei paesi in cui l'indipendenza della magistratura è messa in pericolo, come è accaduto e sta accadendo in Polonia.

In conclusione ha affermato che gli interessi finanziari dell'Unione europea si proteggono con sistemi giudiziari indipendenti, in cui le Corti nazionali sono Corti dell'UE e garantiscono ai cittadini nazionali il rispetto dei diritti riconosciuti dalle leggi dell'UE.

Degli interventi succedutisi nella giornata, tre meritano un particolare cenno.

Il primo è quello di **Heinz Fisher, che è stato presidente federale della Repubblica Austriaca** per due mandati consecutivi, dal 2004 al 2016. Ha messo in rilievo come lo stato di diritto e la democrazia siano conquiste che non possono mai ritenersi scontate o consolidate. La tendenza alla concentrazione dei poteri, in spregio al principio della divisione che è garante della democrazia, e l'arroganza che vede anteporre gli obiettivi ai mezzi per conseguirli, ripropongono la questione fondamentale del rapporto tra potere e legge: il diritto è in grado di porre limiti al potere o il potere può prevalere sul diritto?

Si tratta di temi attualissimi in almeno due paesi dell'UE, l'Ungheria e la Polonia.

Gabor Halmai, costituzionalista ungherese, direttore dell'istituto di diritto costituzionale comparato presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze, ha raccontato come, attraverso gli stessi meccanismi previsti dalla legge elettorale ungherese, il partito vincente abbia potuto ottenere il controllo totale del Parlamento grazie ai premi di maggioranza, passando dal 51% dei consensi ai 2/3 dei seggi parlamentari. Questo ha consentito di poter modificare la legge elettorale consolidando l'attuale governo, sia di introdurre modifiche radicali alla Costituzione, eliminando la separazione tra i poteri.

La procedura d'infrazione ai sensi dell'art. 7 del TFUE è stata intrapresa di recente: si tratta dell'unico strumento idoneo ad influenzare le politiche antidemocratiche, grazie alla possibilità di bloccare i fondi strutturali dell'UE per lo sviluppo regionale e altre forme di assistenza a favore del Paese attinto dalla procedura.

Particolarmente toccante è stato l'intervento di **Mirosław WYRZYKOWSKI, Professore di diritto costituzionale, membro dell'Accademia delle Scienze di Polonia** che è riuscito a trasmettere a tutti i presenti l'ansia ed i timori per le violazioni allo stato di diritto nel loro Paese, attraverso la lettura di una lettera da padre giudice a figlio avvocato, in cui vengono ricapitolati gli avvenimenti degli ultimi mesi in Polonia.

La separazione tra i poteri è stata violata affidando al Ministro della Giustizia il potere di nominare direttamente i vertici della Magistratura, ivi compresi i giudici della Corte Costituzionale e della sezione disciplinare per i magistrati. Molti giudici sono stati rimossi dai loro incarichi tramite il

prepensionamento. Lo stesso Ministro ha assunto il ruolo di Procuratore Generale, determinando attribuzioni e orientamento della magistratura inquirente.

La Costituzione, attraverso l'operato degli stessi Organi Costituzionali – Presidente, Parlamento, Governo – ha cessato di costituire la base e il limite dell'attività della pubblica autorità, divenendo strumento per giustificare l'abuso di potere. Lo svilimento della Costituzione comporta la perdita di certezza del diritto, dell'identità costituzionale come base per la regolamentazione normativa e l'ordine sociale; della credibilità dello stato nelle relazioni internazionali, della fiducia nella sostenibilità della razionale organizzazione dello stato e della società.

Gli avvocati non possono essere complici di questo percorso, né tollerarlo per il loro ruolo nella difesa dei valori fondamentali dello stato costituzionale. Oggi sono attaccati i magistrati, il prossimo bersaglio saranno gli avvocati, poi toccherà agli scienziati, alla gente di cultura, agli intellettuali, all'élite sana del paese ed arriverà il momento in cui non ci sarà più nessuno da difendere. Spetta agli avvocati intervenire per ricostruire la reputazione del Paese, per ridare fiducia a chi l'ha persa, assumendosene la responsabilità professionale e morale, solidalmente tra loro, vincendo il pericolo dell'indifferenza per quieto vivere.

Nella conclusione Miroslav Wyrzikowski ha citato le parole di Marian Turski, uno degli ultimi sopravvissuti alla prigionia di Auschwitz, che alle Tavole della Legge ha aggiunto un 11° comandamento: "non devi essere indifferente, perché se tu sei indifferente, Auschwitz può precipitare dal cielo ogni giorno". "Questo è un comandamento rivolto a ciascuno di noi: non essere indifferente, il fantasma di uno stato autoritario sta dietro la porta di casa tua. Non busserà alla porta, verrà senza invito e si fermerà a lungo."

A conclusione della conferenza, è stata sottoscritta dai rappresentanti delle Avvocature [la risoluzione sullo Stato di diritto](#) di cui riporto la traduzione:

Risoluzione sullo Stato di diritto

Noi, rappresentanti delle associazioni degli avvocati riuniti a Vienna in occasione della 48a Conferenza dei presidenti europei, di concerto con tutti i giudici, procuratori ed avvocati sollecitiamo le istituzioni europee e le autorità nazionali a fare pieno uso degli strumenti disponibili al fine di salvaguardare e ripristinare l'indipendenza della magistratura e dell'amministrazione della giustizia in Europa.

Chiediamo alle istituzioni europee e alle autorità nazionali di mantenere la rigorosa autonomia e indipendenza degli avvocati e delle professioni legali, ivi compresa la magistratura, soprattutto per quanto riguarda i procedimenti disciplinari. Ciò comprende, in particolare, anche il ricorso a procedure di infrazione accelerate e l'istanza di provvedimenti ad interim dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Sottolineiamo che gli avvocati non rimarranno in silenzio e continueranno a sostenersi a vicenda e a rimanere uniti di fronte alle attuali sfide del populismo e delle violazioni dello Stato di diritto.

Esprimiamo il nostro pieno sostegno ai membri delle professioni legali polacche colpiti da misure disciplinari repressive quando, a metà gennaio insieme ai colleghi di oltre 20 altri paesi europei, alzavano la voce a Varsavia durante la cosiddetta "marcia delle 1.000 toghe" lo scorso gennaio 2020.

In questo contesto, ci riuniremo a Bruxelles, in Belgio, per una "marcia delle Toghe europee" nella settimana tra il 24 e il 26 giugno, per dar voce nel cuore dell'Europa al nostro impegno per lo stato di diritto, la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura e i diritti fondamentali. In qualità di rappresentanti degli ordini degli avvocati dei nostri Paesi, invitiamo in primo luogo l'ampia famiglia dei giuristi, tutti i nostri colleghi avvocati, giudici e procuratori ad unirsi a noi per inviare un segnale forte.

Le violazioni della democrazia e dello stato di diritto, le violazioni dei diritti fondamentali e le offese alla libertà non saranno tollerate.

Firmato a Vienna, 21 febbraio 2020

Misure emergenziali, la cd 'legge bavaglio' polacca, la sentenza della CC tedesca e il nuovo sistema multilaterale di risoluzione delle controversie in ambito OMC: luci ed ombre sullo Stato di Diritto

Prof. Avv. Carlo Forte, Rappresentante a Bruxelles del CNF, Presidente del Comitato Servizi Legali Internazionali del CCBE

In periodo di COVID-19 il dibattito dei giuristi è spesso stato incentrato sulla necessità che le misure adottate per rispondere all'emergenza sanitaria non solo siano temporanee, ma trovino il loro limite nella proporzionalità dei mezzi rispetto agli obiettivi, senza mai mettere in dubbio principi fondamentali come lo Stato di Diritto e l'Equo Processo. Il Consiglio Nazionale Forense ha affermato tale esigenza in tutte le occasioni di confronto pubblico e riservato nazionale, ed anche a livello internazionale, con dichiarazioni congiunte adottate dagli Ordini dei Paesi del G7 (cd G7 dell'Avvocatura) e del CCBE (Ordini Europei), tra le altre. In riferimento al **CCBE**, rinviando alla pagina relativa a COVID-19 riportata nella sezione specifica del presente bollettino, preme ricordare che nella **'Dichiarazione sui rischi sistemici dello Stato di Diritto in periodo di pandemia'**

(https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_RoL_20200515_CCBE-Statement-about-systemic-risks-for-the-Rule-of-Law-in-times-of-the-pandemic.pdf), si

afferma che se lo stato di emergenza ha spinto alcuni governi ad assumere poteri speciali per contenere la diffusione dell'infezione, due sono i pericoli immediati legati a questa situazione: Il rischio di abuso di tale concentrazione di poteri, soprattutto qualora i Parlamenti ed i Tribunali abbiano difficoltà ad esercitare fisicamente il controllo; e Il rischio che i cittadini "si abituino" all'assenza di controlli ed

che i nuovi equilibri possano diventare il "nuovo normale". Pertanto, il CCBE sottolinea che è essenziale vigilare contro l'abuso di tali poteri speciali di modo che in nessun caso esso possa compromettere la separazione dei poteri, il rispetto dello Stato di diritto e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. In tal senso, devono essere considerati inaccettabili: l'eccessiva concentrazione dei poteri delle forze dell'ordine; il privare i cittadini della presunzione di innocenza; il negare l'accesso a una magistratura indipendente e imparziale; l'invertire l'onere della prova a scapito dei cittadini; il limitare le garanzie procedurali; il negare il diritto (e l'accesso) ad un avvocato, in particolare alle persone emarginate, migranti o persone vulnerabili; l'eccessiva limitazione della libertà di movimento e di riunione; il limitare il pluralismo dei media limitando la libertà di opinione e di stampa; il creare o aumentare le disuguaglianze nella società quando si utilizzano poteri speciali per mitigare le conseguenze economiche della crisi. Il CCBE chiede infine di riconoscere il ruolo essenziale degli avvocati europei soprattutto in questa delicata fase, con provvedimento atti a sostenerli anche economicamente al fine di garantire legalità e certezza giuridica alle attività dei cittadini e delle imprese.

Ma la preoccupazione per la difesa di questi principi fondamentali non va riferita solo alla attuale emergenza in quanto stiamo assistendo a diversi segnali in cui lo Stato di Diritto è messo in discussione. Nel presente contributo, ci si limiterà ad illustrarne tre, pur se gli esempi preoccupanti purtroppo sono molti di più.

Prima dello scoppio della pandemia, la delegazione Italiana del CNF presso il CCBE si era impegnata in **iniziative a sostegno dei colleghi polacchi per la difesa dello Stato di Diritto in tale Paese**. Quest'azione è descritta egregiamente dalla collega Cons. Avv. Francesca Sorbi, che in altro articolo del presente bollettino ha illustrato i punti essenziali della Conferenza dei Presidenti degli Ordini europei, un appuntamento consuetudinario che si tiene a Vienna ogni anno in febbraio. Rimandando a quanto ivi riportato, in via complementare vorrei illustrare l'urgenza di tale tema attraverso un breve commento ad una **sentenza della Corte d'Appello di Karlsruhe (Oberlandsgericht, Tribunale regionale d'Appello)** che nel febbraio scorso ha deciso di **non consentire l'estradizione di un imputato polacco nel suo Paese in quanto si nutrono profondi dubbi sulla futura indipendenza della magistratura polacca**. Nelle motivazioni è detto che il mandato di estradizione emesso il 4 dicembre 2019 in Germania debba essere revocato *perché è molto probabile che l'estradizione ai fini di un'azione penale si dimostri, almeno attualmente, inammissibile a causa dei recenti sviluppi della riforma giudiziaria polacca*, che non garantisce un processo equo. La Corte fa riferimento alla recente **legge polacca promulgata il 4 febbraio 2020**, ed entrata in vigore il 14 febbraio, definita dallo stesso Presidente della Corte Costituzionale polacca, Malformata Gersdorf, legge 'museruola' o, dalla stampa italiana **legge bavaglio**, che rivela avere come obiettivo il 'disciplinare' i giudici che mettono in discussione le riforme giudiziarie del governo, soprattutto quando l'UE abbia sollevato dubbi sulla

conformità delle stesse rispetto al principio dello Stato di Diritto. In effetti, nella sua decisione, la Corte regionale d'Appello tedesca ha fatto riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE precedenti, ed in particolare alla sentenza del 7 gennaio 2019, in occasione della quale quest'ultima si era pronunciata su una richiesta dell'Alta Corte irlandese relativa alla opportunità di estradare un cittadino polacco nell'ambito della procedura di mandato d'arresto europeo. In tale occasione, la Corte UE aveva anche stabilito i criteri e la definizione di cosa debba intendersi per 'Tribunale indipendente'.

Vi è da segnalare che un tribunale norvegese aveva già assunto una decisione simile a quella della Corte d'Appello di Karlsruhe.

La scelta di promulgare la 'legge bavaglio' è una chiara sfida del governo polacco all'UE, sfida che sta vedendo la Commissione europea avere una posizione di attesa, dovuta agli eventi della pandemia COVID; tuttavia, non è da escludere una procedura contro la Polonia che potrebbe portare ad un out-out, prevedendo la **modifica della legge o la richiesta di ad una uscita (forzata) della Polonia dalla UE per violazione dei principi dello Stato di Diritto**. Come si accennava poc'anzi, a Viena a il Capo delegazione del CNF al CCBE ha firmato una dichiarazione congiunta con diversi Ordini europei ed associazioni giuridiche sulla situazione in Polonia (era prevista una manifestazione pubblica a Bruxelles a fine del mese di marzo scorso, poi rinviata a causa del corona virus), in appoggio anche all'Ordine degli avvocati polacco che si sta opponendo strenuamente a questa deriva illiberale del governo del suo Paese.

Se i giudici tedeschi si sono contraddistinti per la difesa dello Stato di Diritto in tale occasione, ci lascia alquanto di stucco (perdonate la franchezza) **la sentenza del *Bundesverfassungsgericht* (Tribunale costituzionale federale) del 5 maggio scorso**, che sostenendo di volere salvaguardare lo Stato di Diritto in materia di ripartizione delle competenze tra Unione e Stati Membri, giunge a conclusioni che in realtà lo mettono in discussione. Il caso nasce da **alcuni ricorsi di cittadini tedeschi che contestavano la compatibilità del *Public Sector Asset Purchase Programme* (PSPP, noto come *Quantitative Easing* – QE, strumento lanciato ed applicato dalla Banca Centrale Europea nel periodo di presidenza di Mario Draghi) con le competenze attribuite alla UE**, sulla scorta dei quali la Corte Costituzionale tedesca si è spinta ad analizzare e criticare, con linguaggio non consono e argomentazioni pericolose, una sentenza della Corte di giustizia resa l'11 dicembre 2018, causa C-493/17, *Weiss*, che si era pronunciata sullo stesso tema, confermando la competenza dell'Unione ad attuare il QE. In definitiva, **la Corte Costituzionale tedesca sostiene che la sentenza della Corte di Lussemburgo non sia sufficientemente chiara nel valutare il corretto esercizio della competenza in materia monetaria** (dell'UE), in quanto **non ha valutato ai sensi del principio della proporzionalità** l'invasione che il QE avrebbe effettuato in campo di politica economica (competenza

degli Stati membri, sia pure coordinate in sede UE), **concludendo che la BCE avrebbe agito *ultra vires***. Rinviando altri contributi più approfonditi l'analisi di tale sentenza (tra gli altri, si veda G. Tesaurò e P. De Pasquale, 'La BCE e la Corte di giustizia sul banco degli accusati del Tribunale costituzionale tedesco', pubblicata sulla rivista online de 'Diritto dell'Unione Europea',

http://www.dirittounioneeuropea.eu/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=1000),

ci si limita a richiamare il secco **comunicato della Corte di Giustizia (in realtà, anche quello della BCE è di eguale tenore) reso lo stesso 5 maggio scorso**, che recita: *“La direzione della Comunicazione della Corte di giustizia dell’Unione europea ha ricevuto numerose domande riguardanti la sentenza emessa dalla Corte costituzionale tedesca il 5 maggio 2020 vertente sul programma PSPP della Banca centrale europea (BCE).*

I servizi dell’istituzione non commentano mai una sentenza di un organo giurisdizionale nazionale.

*In linea generale, si ricorda che, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, **una sentenza pronunciata in via pregiudiziale da questa Corte vincola il giudice nazionale per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente. Per garantire un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, solo la Corte di giustizia, istituita a tal fine dagli Stati membri, è competente a constatare che un atto di un’istituzione dell’Unione è contrario al diritto dell’Unione.** Eventuali divergenze tra i giudici degli Stati membri in merito alla validità di atti del genere potrebbero compromettere infatti l’unità dell’ordinamento giuridico dell’Unione e pregiudicare la certezza del diritto. Al pari di altre autorità degli Stati membri, i giudici nazionali sono obbligati a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione. Solo in questo modo può essere garantita l’uguaglianza degli Stati membri nell’Unione da essi creata.*

L’istituzione si asterrà da qualsiasi altra comunicazione a questo proposito.”

In sostanza, la Corte di Giustizia ha risposto che è la Corte Costituzionale ad aver agito *ultra vires*, invadendo il campo di competenza dell’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione riservato alla Corte di Lussemburgo.

L’ovvia conclusione che si tratti di un semplice incidente di percorso va senz’altro presa in considerazione. Tuttavia, tale sentenza è pericolosa in quanto potrebbe ‘ispirare’ altri Stati membri a mettere in dubbio un fondamento essenziale dell’Ordinamento dell’Unione e, in definitiva, lo Stato di Diritto. La sensazione è che se tale posizione fosse adottata dalla Corte Costituzionale polacca o ungherese, ovvero di altri Stati membri sotto osservazione per derive illiberali, ci sarebbe stata una levata di scudi molto forte. Confidiamo, quindi, in nella saggezza dei giuristi per riequilibrare questa pericolosa presa di posizione.

Infine, una piccola luce infondo al tunnel. In un precedente articolo di questo bollettino avevamo messo in evidenza **che il blocco delle nomine dei giudici dell'Organo d'Appello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) da parte dell'Amministrazione statunitense** (perpetuata al fine di non far funzionare tale organo) rappresentava una minaccia al suo ruolo di 'quasi-giurisdizione' nel commercio mondiale fondato comunque sull'irrinunciabile principio dello Stato di diritto, e che lasciava perplessi anche la risposta della Commissione europea che aveva inteso ovviare a tale deficit di giurisdizione prevedendo soluzioni bilaterali, ovvero inserendo negli accordi con Stati terzi (Free Trade Agreements), clausole di arbitrato bilaterale basate sull'articolo 25 del DSB dell'OMC. Il CCBE, su iniziativa del CNF, aveva inviato una lettera indicando **che un approccio multilaterale avrebbe supplito meglio a tale situazione deficitaria**, in quanto l'approccio bilaterale rappresenta una misura più adeguata per soluzioni diplomatiche piuttosto che per giuridiche.

Ebbene, il nuovo Commissario europeo al Commercio, Phil Hogans (che ha assunto la carica proprio nel dicembre 2019), **il 30 aprile scorso** ha annunciato l'entrata in vigore di **un nuovo strumento di soluzione delle controversie, sempre alternativo all'Appellate Body**, ma questa volta su base **multilaterale**. Il '**Multi-party interim appeal arbitration arrangement**' (**MPIA**) assicura che i membri dell'OMC partecipanti continueranno a beneficiare di un sistema di risoluzione delle controversie funzionante in due fasi all'interno dell'OMC, compresa la disponibilità di una fase di appello indipendente e imparziale. Oltre all'Unione Europea, hanno aderito a tale sistema i seguenti Paesi: Australia, Brasile, Canada, Cina, Cile, Colombia, Costa Rica, Unione Europea, Guatemala, Hong Kong, Cina, Islanda, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Pakistan, Singapore, Svizzera, Ucraina e Uruguay. Altri membri dell'OMC possono aderire all'MPIA in qualsiasi momento. Tecnicamente, il MPIA opererà sempre in base alla deroga di cui all'articolo 25 dell'Accordo sulla risoluzione delle controversie dell'OMC (Dispute Settlement Understanding - DSU) e usando, dove possibile, regole (e precedenti) dell'OMC. In tal senso, si tratta di un'altra misura transitoria, ma questa volta in difesa dello Stato di Diritto.

Considerazioni del CCBE sugli aspetti legali dell'Intelligenza Artificiale

Della Cons. Avv. Carla Secchieri, Componente della delegazione del CNF presso il CCBE

Con la sempre maggiore diffusione di sistemi di Intelligenza artificiale, e l'ormai imprescindibile utilizzo della tecnologia anche in campo giudiziario, la professione forense sta diventando sempre più complessa a causa delle nuove questioni legali sollevate dall'IA e dello sviluppo di strumenti digitali altamente sofisticati che gli avvocati devono padroneggiare e comprendere.

È inoltre necessario che gli avvocati facciano un uso consapevole e responsabile di queste nuove tecnologie per svolgere al meglio la loro attività, proteggendo il rapporto di fiducia tra l'avvocato e il cliente e garantendo il rispetto degli obblighi professionali. A questo proposito, i principi più evidenti da rispettare nell'uso degli strumenti di IA riguardano: il dovere di competenza, il dovere di informare il cliente, il mantenimento dell'indipendenza dell'avvocato in termini di difesa e consulenza, il dovere di preservare il segreto professionale e l'obbligo di proteggere la riservatezza dei dati dei clienti.

Pertanto, la formazione è necessaria per estendere la competenza generale degli avvocati nella comprensione dell'ambiente tecnologico in cui probabilmente lavoreranno in futuro.

In quest'ottica, nel maggio 2019 il CCBE ha istituito nel suo seno un gruppo di esperti (tra i quali mi onoro essere stata annoverata) che potessero studiare il fenomeno sotto i molteplici profili della tecnologia, della deontologia, dell'accesso alla giustizia, della responsabilità, dei diritti umani e della formazione professionale.

I risultati dello studio sono stati compendati nel documento intitolato "CCBE Considerations on the Legal Aspects of Artificial Intelligence", pubblicato il 6 marzo 2020.

Il documento, premesso un *excursus* generale sugli algoritmi complessi e sui sistemi di intelligenza artificiale esamina le possibilità applicative dell'intelligenza artificiale, nei vari campi che interessano direttamente la nostra professione, senza fornire soluzioni e risposte definitive, ma esprimendo delle considerazioni che possono essere considerate punto di partenza per ulteriori approfondimenti e documenti.

I campi espressamente presi in considerazione riguardano i rapporti tra i sistemi di intelligenza artificiale e i diritti umani; l'utilizzo degli stessi nei Tribunali (la c.d. giustizia predittiva), e nel campo della giustizia penale; le questioni inerenti la responsabilità; l'impatto sulla professione legale, sotto il profilo dei sistemi utilizzabili dall'avvocati, della deontologia e della formazione).

A. INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTI UMANI

Anche se virtualmente tutto il campo dei diritti umani viene toccato dai sistemi di intelligenza artificiale, il documento esamina in particolare i diritti al giusto processo; alla libertà di espressione e di manifestazione; alla vita ed alla protezione dei dati personali, chiedendosi se sia necessario individuare nuove regole anche etiche, che codifichino principi e requisiti nell'uso dell'IA e impegnino gli sviluppatori dei sistemi ad agire in modo responsabile. Ritiene comunque che mettere i sistemi di IA sotto un controllo indipendente ed esperto, informare debitamente le persone colpite dall'uso di un sistema di IA e garantire la disponibilità di rimedi per queste persone appaiono già come raccomandazioni appropriate.

B. L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI TRIBUNALI

Ritiene il documento che sia necessario un ampio dibattito al fine di valutare criticamente l'eventuale ruolo che gli strumenti di Intelligenza Artificiale dovrebbero avere nelle nostre aule di giustizia.

Infatti, se aumentare l'accesso alla giustizia riducendo il costo dei procedimenti giudiziari attraverso l'uso di strumenti di IA può sembrare come un risultato auspicabile, è altrettanto vero che non pare aver senso ad un maggiore accesso corrisponde una qualità della giustizia compromessa.

Pertanto, gli strumenti di IA devono essere adeguatamente adattati all'ambiente della giustizia, tenendo conto dei principi e architettura procedurale alla base dei procedimenti giudiziari.

Requisiti minimi da prendere in considerazione al fine di consentire l'utilizzo nei tribunali, dovrebbero essere:

- la possibilità per tutte le parti coinvolte di identificare se nella trattazione del caso sia stata o meno utilizzata l'intelligenza artificiale;
- nessuna delega all'IA del potere decisionale del Giudice;
- possibilità di verificare quali dati siano stati inseriti nello strumento di IA utilizzato ed il suo processo decisionale;
- possibilità di discuter e contestare i risultati dell'IA;
- conformità ai principi del GDPR;
- verificabilità dei requisiti di neutralità ed indipendenza degli strumenti utilizzati.

C. L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA GIUSTIZIA PENALE

Alcuni dei compiti delle forze di polizia nella prevenzione dei reati - comprese tutte le forme di sorveglianza tecnica quali l'intercettazione, la raccolta e l'analisi di dati (testi, audio o video) e l'analisi di prove fisiche (campioni di DNA, criminalità informatica, dichiarazioni di testimoni, ...) - possono essere potenzialmente supportati tecnicamente dall'uso dell'IA. Sorgono però non pochi problemi: ad esempio, il pregiudizio intrinseco negli strumenti utilizzati per prevedere il crimine o per valutare il rischio di recidiva e strumenti come la tecnologia di riconoscimento facciale sono imprecisi nell'identificazione di persone di razze diverse: o ancora le modalità specifiche di funzionamento degli algoritmi non sono di solito messi a disposizione delle persone interessate al loro utilizzo. Ciò lascia l'imputato incapace di contestare le previsioni fatte dagli algoritmi. Un'altra preoccupazione riguarda la disuguaglianza delle armi che può sorgere tra le capacità più avanzate che i pubblici ministeri possono avere a disposizione e le risorse più limitate che gli avvocati possono avere.

D. QUESTIONI INERENTI LA RESPONSABILITÀ DA INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il documento mette in evidenza come le nozioni di "colpa" e "responsabilità" potrebbero faticare a trovare il proprio posto in questo nuovo campo, dal momento che un sistema di IA può causare danni come conseguenza delle proprie azioni autonome determinate da dati e algoritmi, senza alcun "difetto" nel senso tradizionale del termine. A questo proposito, le questioni relative all'onere della prova, alla responsabilità oggettiva e alla responsabilità da prodotto dovranno essere riconsiderate. Al fine di evitare un vuoto di responsabilità, un modo ragionevole di procedere in materia di responsabilità civile

potrebbe essere, almeno per il momento, ritenere che la responsabilità (oggettiva riconsiderando le difese e le eccezioni di legge) e la responsabilità per colpa dovrebbero continuare a coesistere.

E. L'IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA PROFESSIONE LEGALE

Come molti altri aspetti della nostra società, anche gli avvocati e gli studi legali sono interessati dall'aumento della quantità di dati generati. A questo proposito, l'uso dell'IA nel campo del lavoro dell'avvocato è, ad oggi, più o meno limitato agli strumenti di ricerca, alla semplificazione dell'analisi dei dati e, in alcune giurisdizioni, alla previsione di possibili decisioni giudiziarie.

Si possono evidenziare diversi rami:

- Strumenti per facilitare l'analisi della legislazione, della giurisprudenza e della letteratura
- Strumenti che facilitano il processo di due diligence dei contratti e dei documenti e la compliance
- Soluzioni e-Discovery (identificazione automatica dei documenti rilevanti e revisione assistita dalla tecnologia)
- Automazione dei documenti per facilitare gli avvocati a creare documenti legali in tempi più brevi

Diverse precedenti linee guida del CCBE sottolineano la necessità che gli avvocati facciano un uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie per svolgere al meglio la propria attività, a tutela del rapporto di fiducia tra l'avvocato e il cliente e il rispetto della normativa vigente. Sotto questo profilo, i principi da rispettare nell'uso degli strumenti di IA riguardano: il dovere di competenza, il dovere di informare il cliente, mantenendo l'indipendenza degli avvocati in termini di difesa e consulenza, il dovere di preservare la professionalità segreto/privilegio professionale legale e l'obbligo di tutelare la riservatezza dei dati dei clienti. Appare necessaria anche una valutazione approfondita dei bisogni formativi che gli avvocati hanno per quanto riguarda l'IA.

In conclusione, il documento ritiene che alle grandi opportunità e i vantaggi offerti dall'IA si accompagni anche una grande responsabilità per garantire che l'IA rimanga etico e rispetti i diritti umani.

L'uso dell'IA, per certi aspetti, rappresenta una minaccia significativa per la qualità dei nostri sistemi di giustizia, la protezione e la tutela dei diritti umani dei diritti fondamentali e dello stato di diritto.

Queste minacce sono particolarmente rilevanti se si considera il possibile ruolo futuro degli strumenti decisionali basati sull'IA nel campo della giustizia e dell'applicazione della legge. Diritti che rappresentano il fondamento dello Stato di diritto non possono essere subordinati a meri guadagni di efficienza o a benefici di risparmio di costi, sia per gli utenti del tribunale che per le autorità giudiziarie. Per gestire efficacemente questo cambiamento, i principi e le regole concrete devono e, allo stesso tempo, occorre individuare un luogo e un ruolo adeguato per i sistemi di IA in tali sistemi giudiziari.

La trasparenza, l'equità, la responsabilità e le regole etiche dovrebbero essere aree di particolare attenzione. Affinché i sistemi di IA siano utilizzati come elemento integrante di una società democratica, non è sufficiente affidarsi semplicemente alla fiducia nella competenza di specialisti tecnici che operano nel campo dei sistemi informatici. Nuovi ponti di fiducia devono essere costruiti tra gli specialisti del

settore, coloro che lavorano nelle nostre istituzioni democratiche e coloro che sono impegnati in tutti i settori in cui lo stato di diritto è impegnato. Tale integrazione deve tener conto delle competenze e dei ruoli specifici degli attori e degli specialisti in diversi settori e professioni. La trasparenza e l'applicabilità non si ottengono semplicemente obbligando i fornitori di servizi di IA ad acquisire nuovi certificati, approvazioni e marchi di fiducia a sostegno della conformità con una lista di principi etici.

Una società deve avere la certezza che gli strumenti di IA funzionino correttamente. L'obiettivo dovrebbe essere quello di sfruttare i vantaggi di AI al fine di fornire un maggiore accesso alla giustizia nei nostri sistemi, mitigando e riducendo al tempo stesso pericoli e rischi associati a questo cambiamento.

Per quanto riguarda gli avvocati, se intendono utilizzare strumenti basati sull'IA nella fornitura di servizi legali, dovranno capire come funzionano questi strumenti e quali sono i loro limiti, considerando i rischi e i benefici che possono portare al caso specifico. La formazione dovrebbe quindi essere utilizzata per estendere la competenza generale degli avvocati a comprendere l'ambiente tecnologico in cui è probabile che lavorino, mantenendo l'attenzione sui principi di etica degli avvocati e diritti umani.

Ritiene pertanto il CCBE che sia necessario continuare a monitorare l'impatto dell'uso della IA nell'area legale e giudiziaria. E, considerato il loro duplice ruolo di attori nel sistema giudiziario e di fornitori di servizi legali, gli avvocati avranno l'importante compito di sviluppare e implementare ulteriormente gli strumenti di IA, specialmente in quelle aree in cui sono in gioco l'accesso alla giustizia e il giusto processo.

Interesse collettivo alla salute pubblica ed il diritto alla Privacy: considerazioni sul *contact tracing*.

Della Cons. Avv. Carla Secchieri e dell'Avv. Giovanna Franzese

Negli ultimi tempi si assiste ad un ampio dibattito internazionale sul rapporto tra la salvaguardia della salute pubblica ed il rispetto del diritto alla privacy.

Invero la questione porta alla luce un conflitto alquanto ricorrente e di difficile risoluzione tra interessi contrapposti che vedono coinvolti i diritti e le libertà fondamentali della persona. Fino a che punto l'interesse collettivo alla salute pubblica possa prevalere su altrettanti diritti fondamentali del singolo, come quello di circolazione, di riunione, il diritto alla riservatezza dei propri dati, è un quesito che coinvolge considerazioni oltre che giuridiche, anche di tipo etiche.

Sappiamo che i vari paesi europei si sono attrezzati per poter uscire dalla fase di confinamento e l'uso della tecnologia in tale momento rappresenta uno strumento indispensabile. Durante la fase due della gestione della pandemia, sembrano indiscutibili due elementi: il ricorso a test sierologici su larga scala e il tracciamento dei possibili contagi.

Proprio in relazione a quello che viene definito il *contact tracing* che l'opinione pubblica sembra più divisa. Invero, l'utilizzo delle applicazioni mobili con le funzionalità di tracciamento dei contatti per poter permettere di allentare le misure restrittive adottate è guardato con sospetto. In gioco sembra esserci non solo il diritto fondamentale alla riservatezza e all'utilizzo ed alla gestione di una particolare categoria di dati personali, quali quelli biometrici, ma in generale la stessa idea di libertà quasi ad evocare una concezione distopica della società.

Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, partendo dall'azione della Commissione europea per quanto riguarda l'uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19.

Con l'obiettivo di contribuire a limitare la propagazione del virus, la Commissione europea l'8 aprile 2020 ha adottato una raccomandazione ([EU 2020/518](#)) che pone le basi per sviluppare un approccio comune e coordinato a livello di Unione europea all'uso della tecnologia, con particolare attenzione alle applicazioni mobili e all'uso di dati anonimizzati. Nel pacchetto di "strumenti comuni" (Toolbox) rientra anche una metodologia di monitoraggio e condivisione delle valutazioni dell'efficacia delle applicazioni adottate dai vari Stati membri, della loro interoperabilità e delle implicazioni transfrontaliere. A tal proposito la Commissione richiama anche la recente Strategia per i Dati (link nella pagina iniziale di questo Bollettino) con la quale vuole perseguire l'obiettivo di un mercato unico in cui i dati potranno circolare all'interno dell'UE, a beneficio di tutti e nel pieno rispetto delle norme europee a tutela della vita privata, della protezione dei dati e del diritto della concorrenza.

La strategia coordinata paneuropea per uscire dalla crisi COVID-19 conta oltre che sugli Stati membri anche su vari attori istituzionali tra i quali la rete di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili (RAFSS), la rete di assistenza sanitaria online (e-Health), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), il Garante europeo della protezione dei dati, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). Questo il quadro¹ in cui si sta muovendo la Commissione e a partire dal quale sono state intraprese e sono in via di ulteriore sviluppo varie azioni.

In particolare, per rispondere all'esigenza garantire un approccio coerente in tutta Europa e fornire indicazioni agli Stati membri e agli sviluppatori di app la Commissione ha adottato degli orientamenti contenuti nella comunicazione del 17 aprile 2020 ([2020/C 124 I/01](#)).

Questi orientamenti stabiliscono in pratica quali caratteristiche e requisiti le app dovrebbero avere per garantire il rispetto della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, con particolare riguardo al regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR

¹ Si inseriscono in tale quadro le [linee guida](#) adottate il 15 aprile 2020 dalla rete e-Health Network relativamente alle applicazioni mobili per supportare il tracciamento dei contatti nella lotta dell'UE contro COVID-19 e le [linee guida](#) adottate il 21 aprile scorso dal Comitato europeo per la protezione dei dati relativamente all'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19.

(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) e della direttiva e-privacy (Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002).

In linea di principio, la Commissione ritiene che le norme europee e quelle nazionali preesistenti alla pandemia possano rappresentare una base giuridica adeguata su cui fondare il trattamento dei dati personali (ad esempio il trattamento dei dati sensibili da parte delle autorità sanitarie sulla base dell'art. 6 comma 1, lettera c) e dell'art.9, comma 2, lettera i) del GDPR).

Le eventuali ulteriori disposizioni adottate dagli Stati membri per consentire il monitoraggio della pandemia dovranno rispettare in particolare le norme in materia di liceità del trattamento (articolo 6, comma 3, del GDPR) e soprattutto prevedere misure specifiche e adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli utenti interessati.

La Commissione raccomanda l'utilizzo di app facoltative e per ciascuna funzionalità che l'applicazione potrebbe avere, individua la base giuridica ed i relativi limiti. Ad esempio, per la funzione di tracciamento dei contattati e di allerta al fine di permettere di consentire la conservazione sul dispositivo dell'utente anche di altre informazioni (pseudonimi temporanei che cambiano periodicamente) che non sono funzionali al funzionamento della app è necessario acquisire il preliminare consenso dell'utente, in ossequio alla direttiva e-privacy (articolo 5, Direttiva 2002/58/CE). Tale consenso deve essere informato, specifico e libero.

Invero, la fiducia dei cittadini è considerata la condizione di base per poter sviluppare ed utilizzare tali tipi di applicazioni mobili. Questa può essere raggiunta solo attraverso la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali e la certezza che le app verranno utilizzate solo per le finalità per le quali sono state sviluppate e non per altri obiettivi quali la sorveglianza di massa.

È per tale motivo, ad esempio, che la Commissione suggerisce al legislatore nazionale l'opportunità che il responsabile del trattamento sia l'autorità sanitaria nazionale anche in virtù della particolare sensibilità dei dati trattati e che le persone possano mantengano il controllo sui propri dati. Le linee guida chiariscono che l'installazione volontaria della app non dovrà avere conseguenze negative per chi decide di non scaricare o utilizzare l'applicazione. E soprattutto che è necessario ricorrere all'uso di dati di prossimità raccolti tramite comunicazioni basate sul Bluetooth. Sulla base del principio di minimizzazione dei dati, i dati relativi all'ubicazione, invero, non sono necessari per la funzionalità di tracciamento dei contatti: è pertanto escluso il ricorso alla geo-localizzazione. I dati di prossimità dovrebbero essere utilizzati e trattati solo quando esista un rischio di infezione. Le persone che hanno avuto un contatto sospetto saranno avvertite tramite un messaggio di allerta inviato dalla app stessa secondo un sistema decentralizzato di gestione del dato. In alternativa, i dati anonimizzati potrebbero essere conservati su un server back-end gestito dall'autorità sanitaria. Anche in tal caso, non vi è possibilità di identificare gli utenti.

È su questi presupposti che la Commissione indica i propri orientamenti per l'utilizzo delle applicazioni mobili che in sintesi dovranno essere scaricate, installate e utilizzate su base volontaria dalle persone, dovranno limitarsi a tracciare i contatti sociali tramite il sistema Bluetooth o simili. I dati anonimizzati così raccolti dovranno essere utilizzati solo per fini sanitari e andranno distrutti una volta sconfitto il virus.

Le linee guida che non sono giuridicamente vincolanti stanno orientando le scelte di molti paesi europei, tra cui l'Italia².

L'applicazione Immuni scelta dalla task force nominata dal governo italiano per affrontare la fase due della pandemia sembra porsi sulla strada tracciata dalla Commissione. Oltre a sfruttare la tecnologia del Bluetooth, prevede l'utilizzazione di dati cifrati degli utenti che, pertanto, resteranno invisibili anche per lo stesso utilizzatore e che saranno utilizzati solo in caso di necessità, in caso cioè di contagio o di contatto con una persona contagiata.

Il conflitto tra il diritto alla riservatezza e l'interesse collettivo alla salute sembra, poter trovare una propria composizione, a patto però che tutto sia riconducibile ad una normativa chiara e precisa che fondi l'utilizzo della app e ne limiti l'impatto sulle libertà fondamentali delle persone, come auspica la stessa Commissione.

La legittimità della base legale è quindi un presupposto imprescindibile al fine di poter realizzare un equilibrio tra le libertà individuali e l'interesse pubblico in quanto garantisce che i diritti individuali siano limitati nella sola misura necessaria a tutelare lo specifico interesse collettivo in gioco.

Così come ha precisato il Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in una recente intervista³ se è vero che le limitazioni a talune libertà sono il "prezzo da pagare" queste, tuttavia, devono essere limitazioni strettamente indispensabili, proporzionali all'efficacia attesa e soprattutto temporanee.

La vera questione che si pone relativamente all'utilizzo delle applicazioni mobili è invero quella dell'efficacia della misura: i dati scientifici fino ad ora conosciuti ci dicono che solo un utilizzo diffuso renderebbe questo strumento utile al fine perseguito.

Il consorzio PEPP-Pt (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing)⁴, l'incubatore paneuropeo aperto a scienziati ed esperti del settore e nato per sviluppare e supportare i progetti di tracciamento tramite app, reputa che per ottenere una reale efficacia lo strumento dovrebbe essere adottato da oltre il 60% della popolazione europea. Per quanto attiene la sola popolazione italiana, gli ultimi dati relativi

² Il Decreto-legge n. 28 adottato il 30 aprile 2020, all'articolo 6 contiene Misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 con le quali viene istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta basato sull'installazione volontaria di una apposita applicazione.

³ <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9299157>

⁴ <https://www.pepp-pt.org/>

all'indice europeo di digitalizzazione non fanno ben sperare⁵. Il Ministro per l'Innovazione Tecnologica ha precisato che la soglia (condivisa anche dal Garante della Privacy) di efficacia dell'applicativo è l'adozione da parte di almeno il 60-70% degli italiani.

La misura sebbene applicata su base volontaria potrebbe dunque essere inefficace per la prevenzione alla diffusione del virus e risultare, pertanto, non proporzionata al fine da perseguire.

Senza considerare che l'utilizzo risulterebbe più diffuso laddove è maggiore l'alfabetizzazione digitale e potrebbe pertanto rivelarsi anche una misura iniqua, andando a privilegiare la parte di popolazione che ha maggior facilità di accesso alla tecnologia e all'uso della stessa.

Sappiamo che il Belgio proprio per ovviare alla possibile inefficacia del ricorso all'applicazione, si è orientato verso metodologie più tradizionali per il monitoraggio dei casi. È stato istituito un servizio di un call center al quale rivolgersi su base volontaria per poter indicare l'eventuale potenzialità infettiva. Il servizio lanciato l'11 di maggio e che è stato rafforzato a partire dal 1° giugno dopo le prime due settimane di attivazione, tuttavia ha registrato bassi volumi di chiamate.

È destinato a far discutere e ad inserirsi in tale dibattito anche il progetto pilota lanciato dal Liechtenstein. In tale paese che non appartiene all'Unione Europea è stato utilizzato in via sperimentale un sistema di braccialetti biometrici che trasmettono in tempo reale i dati quali temperatura corporea, battito cardiaco e ritmo respiratorio direttamente ad un laboratorio svizzero che è in grado di individuare i possibili casi di contagio in via preventiva. Sarà interessante capire come il Principato garantirà il diritto alla riservatezza qualora l'utilizzo di tali congegni risulterà obbligatorio per tutta la popolazione.

La questione è stata affrontata anche dal CCBE, che, preso atto dell'orientamento di molti Stati membri di implementare una app per il tracciamento dei contatti, ha approvato un documento ([CCBE Statement on Covid-19 contact tracing apps](#)) predisposto dal Comitato Surveillance, con il quale ha espresso le sue preoccupazioni sulla eventuale compressione dei diritti fondamentali, e stabilito una serie di principi che dovrebbero essere garantiti quando i governi e gli attori privati si orientano verso l'uso delle app come componente di un più ampio programma di limitazione dell'infezione e di controllo della pandemia COVID-19.

Il CCBE pur riconoscendo la necessità dei Governi nazionali di proteggere la salute dei propri cittadini e la possibilità che alcuni diritti retrocedano a fronte di tale impellente necessità, nondimeno ritiene che vi siano dei limiti non superabili.

5 Secondo l'ultimo [rapporto DESI](#) (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società) della Commissione europea relativo al 2018, solo il 44% degli italiani tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base - L'Italia manca ancora di una strategia globale dedicata alle competenze digitali e tale lacuna penalizza settori della popolazione quali gli anziani e le persone inattive.

Analizzato pertanto il quadro giuridico, ed in particolare gli art.li 6 e 8 della CEDU, l'art. 7 della Carta dei Diritti e delle libertà fondamentali dell'Unione europea, ed i principi espressi dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, il CCBE al fine di trovare un giusto equilibrio tra i diritti coinvolti ha enucleato i seguenti principi non derogabili:

1. Nessun sistema per il tracciamento dei contatti dovrebbe essere implementato se non in conformità **allo stato di diritto**;
2. Nessun sistema di tracciamento dei contatti dovrebbe essere basato sulla raccolta da parte delle autorità statali di dati sul traffico mobile o altre forme di dati di geo-localizzazione e nessuna app di tracciamento dei contatti dovrebbe raccogliere tali dati se non in modo pienamente giustificato da motivi di salute pubblica e secondo un sistema aperto, trasparente e con il consenso esplicito dell'utente
3. Il funzionamento di tale applicazione dovrebbe rispettare i **diritti fondamentali** e il principio di proporzionalità. In particolare, dovrebbe essere conforme alla legge, e palesemente necessaria in una società democratica per garantire la protezione della salute pubblica;
4. Il funzionamento di tale applicazione dovrebbe rispettare **le disposizioni del GDPR** e, in particolare, dovrebbe operare in conformità con i principi di trattamento dei dati specificati all'articolo 5;
5. le modalità con cui opera tale app e il modo in cui raccoglie e memorizza i dati devono essere aperti e **trasparenti**;
6. Non dovrebbe esserci **alcun obbligo** per i cittadini di installare o utilizzare tale applicazione, né dovrebbero esserci incentivi che possano portare ad un relativo svantaggio per coloro che hanno scelto di non installare e utilizzare l'applicazione;
7. Il funzionamento dell'app deve essere sotto il **controllo dell'utente** e il suo funzionamento deve poter essere temporaneamente **sospeso** o l'app deve poter essere **disinstallata** dall'utente in qualsiasi momento;
8. Devono essere prese misure appropriate per consentire all'utente di escludere la raccolta di dati personali quando tali dati riguardano il fatto e le circostanze di un incontro tra un cittadino e un avvocato e quando tale incontro è o può essere protetto dal **segreto professionale**.
9. I dati raccolti devono essere **trattati esclusivamente dalle autorità sanitarie competenti** e non devono essere resi disponibili ad altri enti o agenzie;
10. L'esercizio della libertà di attraversare una frontiera nazionale o di altro tipo non dovrebbe essere subordinato al download, al possesso o all'operazione di una app di ricerca dei contatti;
11. Devono essere adottate disposizioni adeguate a garantire che il funzionamento dell'app e la memorizzazione e l'elaborazione dei dati personali vengano **interrotti** e che tutte le banche dati contenenti dati personali (compresi i dati personali pseudonomizzati) vengano **distrette** al termine dell'emergenza;

12. Nella misura in cui l'uso o il funzionamento dell'app può essere regolato o facilitato da poteri di emergenza, la legislazione che autorizza i poteri di emergenza dovrebbe contenere un'adeguata **clausola di decadenza**;

A fine di rispettare questi principi, pertanto, la app dovrebbe essere conforme ai seguenti requisiti minimi:

- Il sistema di ricerca dei contatti nel suo complesso dovrebbe rispettare il principio della **minimizzazione dei dati** e la raccolta e il trattamento dei dati personali dovrebbe essere dimostrabilmente giustificabile per scopi di pubblica sanità;
- In particolare, lo **scopo** per il quale i dati vengono raccolti ed elaborati deve riguardare esclusivamente la ricerca di contatti ai fini del controllo dell'infezione derivante dal virus Covid-19 e di un'eventuale mutazione dello stesso;
- L'app non deve comportare la raccolta o l'elaborazione di dati che non siano necessari ai fini della ricerca di contatti;
- Prima di essere lanciata, l'app dovrebbe essere oggetto di una completa **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**;
- Il codice sorgente del programma deve essere reso disponibile per una **verifica indipendente** della sua efficacia e sicurezza, sia da parte di un organismo indipendente, sia attraverso la pubblicazione del codice sorgente;
- L'app dovrebbe essere **costantemente valutata** per la sua efficacia e il rispetto dei diritti fondamentali e dei relativi obblighi in materia di protezione dei dati e dovrebbe essere aggiornata quando necessario;
- L'applicazione dovrebbe poter essere **disinstallata** in qualsiasi momento senza lasciare traccia;
- L'app deve essere concepita in modo da consentire agli utenti di scegliere se trasmettere o meno i dati relativi alla propria infezione;
- A tal fine, l'**accesso ai dati** non dovrebbe essere disponibile ad altre autorità sanitarie pubbliche competenti. Sia i controlli tecnici che quelli legali dovrebbero garantire questa limitazione di scopo e di accesso;
- I dati personali (anonimizzati o pseudonomizzati) devono essere **conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario** allo scopo per il quale sono stati raccolti e devono essere cancellati - preferibilmente in modo automatico - non appena non sono più necessari per il controllo del virus Covid-19;
- Si **raccomanda** che, nello sviluppo di app di tracciamento dei contatti, le autorità nazionali cerchino, per quanto possibile, di garantire l'interoperabilità di tali app con le app utilizzate in altri Stati, compresi gli Stati limitrofi;
- Si **raccomanda** che l'autorità nazionale competente per la protezione dei dati abbia la possibilità di esaminare il software e le procedure amministrative e di altro tipo associate all'applicazione, di verificare la proporzionalità e il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, prima che l'applicazione sia messa a disposizione del pubblico.

In ogni caso se è vero, come da molti osservato, che non sarà una app a salvarci ogni possibile soluzione alternativa nella ricerca della salvaguardia della salute pubblica dovrà necessariamente fare i conti con questo eterno conflitto tra spinte individualistiche e quelle di responsabilità sociale.

Nella nostra Costituzione il diritto alla salute è tutelato sotto la sua duplice essenza di diritto fondamentale individuale e di interesse collettivo. La componente solidaristica del diritto alla salute sottintende per la sua tutela una partecipazione responsabile di ognuno di noi secondo il dovere di solidarietà contemplato nell'articolo 2 della Costituzione.

Si entra qui nel campo delle implicazioni etiche che emergono dal difficile contemperamento di interessi contrapposti. Le leggi invero possono imporre e sanzionare determinati comportamenti per salvaguardare un bene ritenuto indispensabile per tutti e questo sarà tanto più necessario quanto meno si è sviluppata una condotta autonoma e responsabile del singolo in relazione ai propri diritti ed ai propri doveri solidaristici.

Occorrerebbe promuovere nelle persone ciò Gustavo Zagrebelsky chiama "etica della responsabilità": ossia il senso di un dovere sociale che ciascuno impone a se stesso in nome della propria e dell'altrui libertà, secondo un sentimento solidaristico.

Il trasferimento dei dati personali verso i Paesi terzi

del Dott. Francesco Romeo Kweta Lubaki

In una società in cui il trattamento dei dati personali è in costante aumento in ogni settore, è sembrato necessario al legislatore europeo armonizzare il diritto dell'Unione europea e dare ai cittadini un maggiore controllo sul modo in cui i loro dati vengono utilizzati. Soprattutto in un momento storico in cui, in seguito alla rivoluzione digitale che stiamo vivendo, i dati personali vengono considerati da molti come una nuova "moneta"⁶ e manipolati, o quantomeno gestite maggiormente, da alcune aziende globalizzate.

In assenza di un livello di tutela dei diritti fondamentali "sostanzialmente equivalente" a quello garantito nell'ordinamento giuridico dell'Unione, molte voci si sono levate per denunciare questa carenza e l'utilizzo dei dati al di fuori del territorio comunitario. Tale dibattito è tornato in auge a causa della situazione che vede protagonista il Regno Unito. Difatti, in virtù della cosiddetta *Brexit*, quest'ultimo verrà considerato ben presto come Paese terzo, comportando quindi una serie di interrogativi tra cui spicca la questione dei trasferimenti dei dati verso tale paese.

Il regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali⁷ (in seguito "RGPD") fornisce il quadro giuridico non solo per la libera circolazione dei

⁶ <https://www.ft.com/content/3f2b0f0e-57cc-11e9-91f9-b6515a54c5b1>

⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=it>

dati all'interno dell'UE, ma contiene anche requisiti specifici per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi ed organizzazioni internazionali al di fuori dell'Unione Europea. E questo regime è disciplinato dagli articoli 44 e seguenti del RGPD.

L'articolo 45 del RGPD, intitolato "Trasferimenti sulla base di una decisione di adeguatezza", consente il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo od un'organizzazione internazionale, solo a condizione che la Commissione europea abbia verificato che la legislazione nel Paese terzo garantisca un adeguato livello di protezione di tali dati. In altre parole, la legislazione in questione deve riconoscere un livello di protezione simile allo standard vigente nell'Unione europea. E per verificare ciò la Commissione deve assicurarsi che ci sia il rispetto dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, le garanzie relative all'accesso alla giustizia, compreso il diritto a un ricorso giurisdizionale e la presenza di un'autorità di vigilanza indipendente.

In caso di decisione di non adeguatezza, dovranno essere prese in considerazione le condizioni stabilite dall'articolo 46 del RGPD. Questa disposizione, che prende il titolo di "Trasferimenti soggetti ad adeguate garanzie", stabilisce che il trasferimento di dati personali possa essere possibile solo se l'autorità responsabile del trattamento dei dati abbia fornito le garanzie appropriate, elencate nei paragrafi 2 e 3, ed a condizione che siano disponibili mezzi di ricorso effettivi⁸.

In mancanza di una decisione di adeguatezza o di adeguate garanzie, troverebbe applicazione l'articolo 49 dello stesso regolamento. Questa disposizione contiene diverse deroghe al precedente sistema/procedura e deve essere interpretata in modo restrittivo. Intitolata "Deroghe per situazioni specifiche", questa disposizione elenca diverse condizioni in cui il trasferimento di dati personali verso un paese terzo può essere giustificato⁹.

È importante sottolineare che, come lo ricorda l'*European Data Protection Board* (Comitato Europeo per la protezione dei dati)¹⁰, sebbene l'uso di questa disposizione debba essere fatto caso per caso ed alle severe condizioni previste, "i trasferimenti possono ripetersi ma non con cadenza regolare e devono avvenire in circostanze non ordinarie"¹¹.

Di conseguenza, conformemente al RGPD esistono due modalità di trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali: i trasferimenti di dati personali possono avvenire sulla

⁸ In mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell'applicazione di norme vincolanti d'impresa, clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione (le cosiddette clausole ad *hoc* per la protezione dei dati), codici di condotta e meccanismi di certificazione o clausole contrattuali autorizzate da un'autorità di controllo.

⁹ Tra le deroghe citate nell'articolo vi sono : Il consenso esplicito fornito dall'interessato al trasferimento previsto, previa informazione comprendente tutti gli elementi necessari in merito ai rischi associati a tale trasferimento; La necessità del trasferimento ai fini dell'esecuzione o della conclusione di un contratto stipulato fra l'interessato e il titolare, ovvero di un contratto stipulato nell'interesse della persona interessata; La necessità del trasferimento per importanti motivi di interesse pubblico; La necessità del trasferimento per il perseguimento degli interessi legittimi e cogenti del titolare o del responsabile.

¹⁰ Si tratta un organo europeo indipendente, composto da un gruppo di esperti composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati, che contribuisce all'applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l'Unione europea e promuove la cooperazione tra le autorità competenti per la protezione dei dati dell'UE.

¹¹ https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_it.pdf, pag. 4.

base di una "decisione di adeguatezza" della Commissione europea o, in assenza di tale decisione di adeguatezza, se il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento fornisce adeguate garanzie, compresi diritti e mezzi di ricorso applicabili all'interessato. Tuttavia, in mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, sono previste le eccezioni dell'articolo 49.

Grazie all'oramai conosciuto affare *Schrems*, il regime sul trasferimento dei dati verso paesi terzi è stato oggetto di dibattito non solo negli ambienti accademici o politici. Con la sentenza del 6 ottobre 2015, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato invalida la decisione presa nel 2000 dalla Commissione sull'adeguatezza del regime di approdo sicuro, il cosiddetto *Safe Harbor*, in vigore negli Stati Uniti, stabilendo che le aziende statunitensi non potevano più essere considerate come "attente" alla privacy dei cittadini europei. Ricordiamo che tale regime permetteva alle aziende americane di manipolare e spostare i dati personali dei loro utenti europei su server americani.

La Corte ha sottolineato che il livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali negli Stati Uniti non è "sostanzialmente equivalente" a quello garantito all'interno dell'Unione Europea., sostenendo a tal proposito la violazione di diversi articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea¹² (in seguito "Carta"). In primo luogo, il contenuto essenziale dell'articolo 7 della Carta sarebbe stato compromesso, poiché la legge statunitense consente alle autorità pubbliche di avere un accesso generalizzato al contenuto delle comunicazioni elettroniche. In secondo luogo, è stata riscontrata anche una violazione del contenuto essenziale dell'articolo 47 della Carta, in quanto la legislazione statunitense non fornisce alle persone fisiche alcun ricorso giuridico effettivo per quanto riguarda l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali. E poiché il *Safe Harbour* violava i già menzionati articoli, la Corte ha considerato dati a carattere personale dei cittadini europei come non protetti adeguatamente, in violazione dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. In virtù del fatto che la Commissione non ha riconosciuto gli Stati Uniti come un paese che può effettivamente garantire un tale livello di protezione alla luce della propria legislazione nazionale o degli impegni internazionali, la Corte ha concluso la violazione dei requisiti della relativa disposizione sui trasferimenti dell'allora direttiva sulla protezione dei dati.

La Commissione Europea non considera ancora gli Stati Uniti come un paese che fornisce un'adeguata protezione dei dati personali dei cittadini europei. Al contrario, sono stati riconosciuti come paesi che forniscono una protezione adeguata ai sensi dell'articolo 45 del RGPD Andorra¹³, Argentina¹⁴, Canada¹⁵ (solo per le organizzazioni commerciali), Isole Faer Øer¹⁶, Guernsey¹⁷, Israele¹⁸, Isola di

¹² Per il testo completo: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

¹³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0625&from=IT>

¹⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0490&from=IT>

¹⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0002&from=IT>

¹⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0146&from=IT>

¹⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0821&from=IT>

¹⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&from=IT>

Man¹⁹, Giappone²⁰, Jersey²¹, Nuova Zelanda²², Svizzera²³ e l'Uruguay²⁴, ma la lista potrebbe allungarsi ancora²⁵.

Tuttavia, il 12 luglio 2016, probabilmente in virtù degli importanti interessi economici in gioco in entrambi gli spazi economici, la Commissione e gli Stati Uniti hanno concordato un nuovo regime, il cosiddetto *Privacy Shield EU-US*²⁶. Questo strumento è stato istituito al fine di fornire alle aziende di entrambe le sponde dell'Atlantico un meccanismo che soddisfi i requisiti di protezione della privacy in caso di trasferimento di dati personali dall'Unione europea agli Stati Uniti. Va sottolineato che questo regime mira a proteggere solamente i dati personali trasferiti a fini commerciali e permette il libero trasferimento dei dati alle aziende autocertificate negli Stati Uniti sotto il Privacy Shield²⁷. Le autorità statunitensi competenti controllano e verificano il rispetto di tali norme da parte delle aziende.

Cercando di riassumere questo regime di protezione della privacy nella maniera più esaustiva possibile, questo strumento prevede: **a)** Obblighi di protezione dei dati per le aziende che ricevono dati personali dall'Unione Europea; **b)** misure per garantire il rispetto dei requisiti di protezione dei dati e di ricorso per le persone fisiche, in particolare la creazione di un meccanismo di mediazione indipendente, che si occupa delle denunce di persone che ritengono che i loro dati personali siano stati utilizzati in modo improprio dalle autorità statunitensi; **c)** una revisione annuale congiunta per monitorare l'attuazione del regime; la prima revisione annuale ha avuto luogo nel settembre 2017. Inoltre si possono notare le limitazioni e salvaguardie sull'accesso del governo statunitense ai dati personali ai fini dell'applicazione della legge e della sicurezza nazionale.

Come si evince da ciò che precede, le autorità europee competenti sembrano aver capito l'importanza della protezione della privacy dei cittadini europei. Ma è anche vero che tali iniziative sembrano più essere delle "reazioni" al lavoro fin qui encomiabile della Corte di Giustizia di proteggere la privacy dei cittadini europei. A tal proposito non possiamo non citare l'affare *Google Spain*²⁸ che portato alla ribalta il problema del diritto all'oblio. Non possiamo neanche non notare che un dibattito sui dati personali ed il loro utilizzo sia oramai di dominio pubblico. Basti pensare ad esempio, agli interrogativi suscitati durante la pandemia dovuta al COVID-19, sull'utilizzo della piattaforma *Zoom*²⁹.

Molto probabilmente i dibattiti sulla protezione della *privacy*, di cui la protezione dei dati personali ne è solamente una declinazione, e le sue varie sfaccettature continueranno a crescere ed a far discutere.

¹⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0411&from=IT>

²⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0419&from=IT>

²¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0393&from=IT>

²² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0065&from=IT>

²³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=IT>

²⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0484&from=IT>

²⁵ In effetti sono in corso i negoziati con la Corea del Sud.

²⁶ Per maggiori informazioni <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=IT>

²⁷ Per maggiori informazioni sulle aziende che hanno aderito a questo sistema: <https://www.privacyshield.gov/list>

²⁸ Corte di Giustizia, sentenza C-131/12 del 13 maggio 2014.

²⁹ A tal proposito vi invitiamo a consultare il seguente link: <https://www.businessinsider.com/china-zoom-data-2020-4?r=US&IR=T>

Ed è proprio in questo contesto che la Commissione, forte del lavoro già compiuto, dovrebbe continuare il percorso intrapreso nella protezione dei dati personali dei cittadini europei, con un atteggiamento più proattivo.

La Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'obbligo di ricollocazione dei richiedenti asilo derivanti dalle decisioni del Consiglio 2015/1523 e 2015/1601: l'adozione di misure di risposta rapida a situazioni di crisi e la necessità di riformare il Sistema Dublino III nel segno della solidarietà

del Dott. Andrea Biasini

Con la sentenza del 2 aprile 2020 la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha accolto i ricorsi nelle cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17 presentati dalla Commissione europea contro rispettivamente Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, volti ad accertare l'inadempimento di obblighi loro incombenti ai sensi dell'articolo 5 delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, per la ricollocazione di richiedenti protezione internazionale arrivati in Grecia e Italia durante la così detta crisi migratoria del 2015. Adottate in base alla procedura prevista dall'articolo 78.3 TFUE e ispirato ai principi di solidarietà di cui all'art. 80 TFUE, le decisioni in parola prevedevano un meccanismo teso ad alleviare i sistemi d'asilo nazionali di Italia e Grecia dalla forte pressione migratoria di quegli anni attraverso la ricollocazione di 160.000 richiedenti protezione internazionale verso altri Stati membri. Lo schema si basava sulla deroga al criterio di paese di 'primo ingresso' previsto dal Regolamento di Dublino III (Regolamento UE n. 604/2013), ed era generalmente volto a beneficio dei richiedenti di nazionalità dimostratasi avente diritto alla protezione almeno nel 75% dei casi registrati annualmente nell'UE. La Corte ha riscontrato come tutti e tre gli Stati membri convenuti non avessero adempiuto all'obbligo di segnalare regolarmente, ovvero ogni 3 mesi, il numero adeguato di ricollocazioni da effettuare in tempi brevi nel proprio territorio (art. 5.2; 4-11 delle decisioni).

Va premesso che nel corso del giudizio è stato confermato che il periodo di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 fosse definitivamente venuto a scadenza all'atto della procedura d'infrazione. Ciò nonostante, la Corte ha ribadito come la Commissione potesse comunque continuare ad avere interesse ad agire al fine di accertare le responsabilità degli Stati membri convenuti, rilevando che subordinare la ricevibilità di un ricorso alla temporanea applicazione di un atto di diritto derivato che ne costituiva l'oggetto, avrebbe pregiudicato l'obbligatorietà dell'atto stesso. La Corte ha evidenziato come l'interesse dalla Commissione non potesse venir meno in ragione delle importanti questioni di diritto sollevate dai tre ricorsi, "tra le quali quella se e, eventualmente, a quali condizioni uno Stato membro possa invocare l'articolo 72 TFUE per omettere di applicare decisioni, adottate sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, il cui carattere vincolante non è contestato e che sono dirette alla ricollocazione di un numero significativo di richiedenti protezione internazionale in osservanza del principio di

solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, il quale, conformemente all'articolo 80 TFUE, disciplina la politica dell'Unione in materia di asilo”

Nel corso del giudizio gli Stati membri convenuti hanno adottato due principali linee di difesa. Da un lato, Polonia e Ungheria hanno asserito che il loro inadempimento fosse giustificato dal fatto che la ricollocazione di soggetti sospettati di essere affiliati ad attività terroristiche, comportasse dei potenziali rischi di ordine pubblico e per la salvaguardia della sicurezza interna che lo Stato aveva la responsabilità di prevenire ai sensi dell'articolo 72 TFUE e 4(2) TUE. Dall'altro la Repubblica ceca ha ribadito come l'inottemperanza verso i propri obblighi fosse legittimata dall'inefficacia o malfunzionamento dello stesso meccanismo di ricollocazione, che oltre ad aver portato a scarsi risultati, offriva poche garanzie per lo svolgimento di controlli di sicurezza preventivi (per lo più dovute dalla mancata condivisione di informazioni da parte delle autorità Italiane e greche).

Secondo la Corte, sebbene l'articolo 72 TFUE disponga che l'attuazione delle politiche nel settore dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia di cui al Titolo V del TFUE (dove sono definite anche quelle in materia d'asilo) possono trovare una deroga nella possibilità di uno Stato Membro di invocare ragioni quali il mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza interna per non ottemperare ai propri obblighi, è necessario che tale deroga sia interpretata restrittivamente; nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il mero richiamo generico a tali responsabilità sul piano interno non consenta agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni dei Trattati e che l'articolo 72 TFUE non consenta agli Stati di interpretare unilateralmente i motivi che lo spingano ad invocare tale deroga senza sottoporsi al controllo delle Istituzioni dell'Unione. Secondo la Corte rimane “compito dello Stato membro che invoca il beneficio dell'articolo 72 TFUE dimostrare la necessità di avvalersi della deroga prevista da tale articolo al fine di esercitare le proprie responsabilità in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna” (*punto 147*)

Richiamando una precedente sentenza del 6 settembre 2017 (*C-643/15; C-647/15 punti 307-309*), la Corte ha ribadito come le decisioni in parola fossero già state dichiarate conformi al principio di proporzionalità proprio nell'analisi dei rischi di sicurezza e ordine pubblico durante tutta la procedura di ricollocazione (oltre che dei diritti fondamentali del richiedente, *vedi considerando 32*), prevedendo per gli Stati membri la possibilità di rifiutarsi di effettuare una ricollocazione qualora si fossero verificati dei fondati motivi per ritenere che una persona oggetto di tali misure costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95 (articolo 5(7) rispettivamente delle decisioni 2015/1523; 2015/1601). Dunque, uno Stato Membro può invocare questi seri e fondati motivi solo al termine di un esame caso per caso, sulla base di elementi concordanti, oggettivi e precisi, che consentano di sospettare che il richiedente in questione rappresenti un tale pericolo attuale o potenziale per l'ordine pubblico e la propria sicurezza interna (*punti 159-160*). Di conseguenza, appare

inammissibile il fatto che uno Stato invochi l'articolo 72 TFUE per motivi di prevenzione generale senza tuttavia mostrare alcun nesso con un caso specifico, al solo fine di giustificare un suo mancato ottemperamento ai propri obblighi di ricollocazione. Nel confermare questa sua interpretazione la Corte ha ribadito che il dovere di indicare regolarmente il numero adeguato di ricollocazioni che ciascun Stato Membro sia in grado di effettuare, è un obbligo incondizionato, il cui adempimento viene descritto come propedeutico all'eventuale valutazione individualizzata del rischio che un determinato trasferimento può rappresentare.

La Corte ha rigettato anche gli argomenti di difesa della Repubblica ceca, ribadendo che uno Stato non possa sottrarsi agli obblighi di ricollocazione, in virtù di una propria valutazione unilaterale riguardante l'inefficacia dell'intero meccanismo creato dalle decisioni del 2015, senza peraltro invocare alcuna disposizione dei Trattati. È stato inoltre evidenziato come difficoltà pratiche riscontrate durante le ricollocazioni, potessero essere risolte con spirito di cooperazione e fiducia reciproca tra le autorità degli Stati Membri, e che pertanto esse non impedivano ad uno Stato di assumersi almeno l'impegno formale di indicare un numero adeguato di richiedenti da ricollocare sul proprio territorio. Anche in questa circostanza la Corte ha sottolineato come l'azione unilaterale di uno Stato, se venisse tollerata, rischierebbe di pregiudicare non solo l'obbligatorietà di un atto adottato in forza dei Trattati, ma anche l'obiettivo di solidarietà in essi richiamato, che costituisce un principio generale di diritto dell'Unione.

In una fase storica connotata dal recente scoppio di tensioni al confine turco-greco (con il conseguente afflusso di ondate migratorie sulle isole dell'Egeo) e dalla contestuale gestione dell'emergenza legate alla pandemia da COVID-19, questa sentenza richiama due temi di profonda attualità. Da un lato, la legittimità e proporzionalità di misure provvisorie adottate per far fronte a situazioni di crisi, dall'altro, la necessità di riportare alla luce un aspetto principale del progetto di riforma del sistema comune d'asilo: garantire il diritto alla protezione internazionale attraverso un'equa e solidale ripartizione delle responsabilità fra Stati membri.

Nel settore dello spazio libertà, sicurezza e giustizia (Titolo V TFUE), la realizzazione questo obiettivo si è sempre dovuto confrontare con lo sviluppo di altre competenze parallele previste dai Trattati, volte a garantire la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione illegale (art. 79.1. TFUE), il diritto per gli Stati membri di determinare volumi di migranti così detti economici (art. 79.5 TFUE) nonché quelle relative all'applicazione di controlli per le persone che attraversano le frontiere esterne (art. 77.2.b TFUE). La pronuncia della Corte di Giustizia presa in esame ribadisce che l'esercizio generalizzato di prerogative Statali (ad esempio per la tutela della sicurezza nazionale nell'ambito delle frontiere esterne) non possa pregiudicare la realizzazione di un obiettivo perseguito in forza di specifiche disposizioni dei Trattati, che in materia d'asilo ambiscono ad offrire uno status adeguato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale nel rispetto del principio di non refoulement e in conformità alla

Convenzione di Ginevra del 1951 sullo Status di Rifugiato e relativi Protocolli addizionali (art. 78.1 TFUE).

Nel caso di specie, l'obiettivo di solidarietà inerente alle decisioni adottate ai sensi dell'Art.78.3 TFUE era quello di soccorrere Italia e Grecia, in quanto paesi di frontiera sottoposti ad una forte pressione migratoria, attraverso l'attivazione immediata di uno schema temporaneo per la ricollocazione di richiedenti protezione internazionale verso altri Stati Membri, in deroga al criterio del paese di primo ingresso di cui all'articolo 13 Regolamento 604/2013/UE (*considerando 23 decisione 2015/1601/UE*). La Corte aveva già riscontrato come le decisioni che instauravano tale schema dovessero ritenersi legittime in quanto basate su valutazioni non manifestamente erranee svolte dal Consiglio nel 2015 e che esse rientrassero nella nozione di "misure temporanee" ex art. 78.3 TFUE la cui portata doveva intendersi sufficientemente estesa da permettere a tali misure di disciplinare in modo provvisorio diversi aspetti del regime comune d'asilo (sentenza 6 settembre 2017 *punto 222*). La Corte ha chiarito come in via di principio tali misure (come nel caso delle decisioni del 2015) possano derogare ad atti legislativi come il Regolamento 604/2013/UE, a condizione che dispongano di un ambito d'applicazione circoscritto e *"si limitino a rispondere in modo rapido ed effettivo, mediante una disciplina provvisoria, ad una situazione di crisi precisa, ciò che esclude che dette misure possano avere per oggetto o per effetto di sostituire o di modificare in modo permanente e generale gli atti legislativi di cui sopra, aggirando così la procedura legislativa ordinaria prevista dall'articolo 78, paragrafo 2, TFUE"* (*punto 78*).

Dopo aver rilevato la conformità delle decisioni del 2015 in tal senso, la Corte aveva evidenziato come l'obiettivo di rispondere ad una situazione emergenziale caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi venisse perseguito in modo proporzionale dallo schema in materia di ricollocazioni, attraverso la ricerca di un equilibrio tra i diversi interessi in gioco, garantendo una ripartizione degli oneri fra tutti gli Stati membri in linea con il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità (*punti 290-291*). Una solidarietà che, secondo la Corte, ha riflessi anche a livello finanziario in virtù dell'articolo 80 TFUE, a norma del quale era legittimo dedurre che gli oneri derivanti da misure temporanee adottate in base all'art. 78.3 dovessero essere ripartiti fra tutti gli Stati membri (*punti. 291-293*).

Secondo gli ultimi [dati pubblicati](#) dalla Commissione nella relazione sullo stato d'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione, sembra però che il meccanismo previsto delle citate decisioni del 2015 abbia dato seguito ad un numero estremamente esiguo di ricollocazioni con gli Stati membri che hanno continuato ad applicare rigorosamente il Regolamento 604/2013, lasciando il principio di solidarietà in gran parte inattuato (34.705 ricollocazioni effettuate sulle 160.000 previste). Sulla scorta di questa prassi consolidata, la Commissione aveva già cercato di moderare l'applicazione del criterio che riconosce come competente il primo Stato membro in cui il richiedente protezione entra illegalmente

(ex art. 13 Regolamento 604/2013/UE, Dublino III), introducendo nel maggio 2016 una proposta di modifica del sistema. Secondo questo schema, qualora lo Stato membro competente dovesse confrontarsi con un numero sproporzionato di domande superiore al 150 % del proprio numero di riferimento-calcolato in base al PIL e al Tasso demografico complessivo - tale Stato potrà ottenere che i nuovi richiedenti protezione vengano ricollocati verso altri Stati membri (art.34; 35 della proposta). Per garantire un'automatica attivazione di questo meccanismo, le domande dovrebbero essere registrate e monitorate in un sistema automatizzato, gestito dall'Agenzia EU-Lisa (art. 44 della proposta). Solo quando il numero di domande supererà il sopracitato 150% del proprio numero di riferimento, una volta che le domande dei richiedenti eccedenti siano dichiarate ammissibili *prima facie*, questi verrebbero proporzionalmente ricollocati verso altri Stati membri (ar.36 della proposta), determinati secondo i criteri presenti nella proposta di Regolamento (art. 39 e), f) della proposta). Il meccanismo sarebbe su base volontaria; tuttavia, gli Stati membri che non dovessero partecipare a tale meccanismo, dovrebbero versare un contributo di *solidarietà* di 250.000 € allo Stato membro competente per l'esame della domanda presentata dal richiedente che altrimenti gli sarebbe stato assegnato. Sebbene molte delle criticità di questa proposta siano state affrontate nella relazione redatta dalla Commissione LIBE del Parlamento europeo nel 2017, la mancanza di un compromesso tra i vari governi nazionali in sede di Consiglio ha di fatto posto la proposta di modifica in una fase di stallo.

E' bene ricordare come il CCBE avesse sin da subito evidenziato alcune critiche nei riguardi della proposta, rilevando che essa replicasse alcuni inefficaci meccanismi di ricollocazione delle decisioni del 2015, senza oltretutto modificare sostanzialmente i criteri di collegamento previsti dal regolamento di Dublino III. La posizione del CCBE è stata espressa in un [documento](#) pubblicato nel 2016, nel quale viene espressa preoccupazione per gli effetti del nuovo articolo 3(3) che precluderebbe l'accesso al meccanismo correttivo di ricollocazione ai richiedenti la cui domanda di protezione venga dichiarata inammissibile in quanto provenienti da un paese terzo sicuro, o la cui richiesta sia oggetto di una procedura accelerata d'esame (rispettivamente sia Direttiva 2013/32/UE). A tal proposito, viene evidenziato come nel primo caso l'articolo implicherebbe l'obbligo per gli Stati membri di respingere verso Stati terzi ritenuti sicuri i richiedenti la cui domanda veniva dichiarata inammissibile. Mentre in riferimento alla parte sull'attivazione di una procedura accelerata per motivi di ordine pubblico e sicurezza interna (art. 3(3)(b)(ii), il CCBE sottolinea come una formulazione troppo generalizzata comporterebbe il rischio di un'applicazione arbitraria della norma da parte delle autorità nazionali competenti, nonché di una sempre più limitata possibilità per le domande di protezione internazionale di essere esaminate nel merito (ivi incluse quelle presentate da familiari di soggetti che sono già beneficiari di protezione internazionale).

Nel giugno 2018 il Consiglio Nazionale Forense ha organizzato un dibattito pubblico in vista di una riunione dei Ministri degli Affari Interni che avevano all'ordine del giorno un compromesso sul testo

proposto dalla Commissione Europea. In tale occasione, è stata presentata la proposta della Commissione, alcune migliorie alla stessa e, in ultima analisi, la necessità di affermare il principio di solidarietà come cardine del sistema. Come è noto, alcuna evoluzione vi è stata in materia ma gli eventi greci di questi giorni evidenziano come una riforma in tal senso sia drammaticamente ancora attuale.

Comitato Permanente del CCBE del 20 febbraio 2020, Vienna - a cura di Carlo Forte

Il 20 febbraio 2020 si è svolto a Vienna il **Comitato Permanente del CCBE**, ospitato dall'Ordine Nazionale degli Avvocati austriaci, al quale hanno partecipato i consiglieri e i componenti la delegazione del CNF, l'Avv. **Francesca Sorbi**, l'Avv. **Carlo Orlando** e il sottoscritto (Avv. **Carlo Forte**), rispettivamente come membro della delegazione del CNF e delegato all'informazione.

In apertura dell'assemblea il Presidente del CCBE Ranko Pelicarić ha informato le delegazioni della richiesta da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di commentare le proposte di modifiche agli articoli 36 e 44D del Regolamento interno della Corte (Rappresentanza delle parti; Obbligo di presentazione o comportamento inappropriato del rappresentante di una parte). Sul tema stanno lavorando il comitato PD Strass in coordinamento con il Comitato PECO e Comitato Deontologia del CCBE al fine di poter presentare una bozza di risposta che dovrà essere approvata dal Comitato permanente.

Il Presidente del CCBE ha inoltre ricordato che la Commissione europea ha adottato un libro bianco sull'intelligenza artificiale (IA) e che il CCBE ha inoltrato formalmente la richiesta di far parte del Comitato ad hoc del Consiglio d'Europa sull'IA (CAHAI). Relativamente a tale tema, poi, Il Comitato Permanente ha approvato all'unanimità il documento contenente le "Considerazioni del CCBE sugli aspetti legali dell'Intelligenza Artificiale".

Le delegazioni hanno appreso della proposta del CCBE di agire come *amicus curiae* a sostegno dell'ordine degli avvocati georgiani nella procedura attualmente aperta in Georgia, dove la costituzionalità della "Legge sugli avvocati" è messa in discussione sulla base della libertà d'impresa.

Il Presidente, infine, ha ufficialmente comunicato la nomina di un nuovo esperto in materia di Stato di diritto nella persona di Attracta O'Regan. L'esperto avrà l'incarico di fornire consulenza alla Presidenza e al Comitato Permanente su diverse questioni riguardanti il contributo del CCBE al rafforzamento dello Stato di diritto, in particolare, attraverso lo sviluppo di un progetto di piano strategico e di possibili attività del CCBE in tale campo.

Nel prosieguo della riunione, ha preso la parola il presidente del Comitato Criminal Law penale che ha aggiornato la platea sui lavori del comitato ed in particolare ha menzionato la lettera inviata al Commissario alla Giustizia Didier Reynders, sulla necessità di offrire maggiori garanzie procedurali. Si

sta inoltre rafforzando la collaborazione del CCBE con l'Agencia europea dei diritti fondamentali (FRA), che avranno un incontro su vari temi d'interesse comune, tra cui l'elaborazione di un'analisi riguardante la presunzione d'innocenza. Infine, è stata presentata la Guida di riferimento del CCBE per gli avvocati penalisti, che riunisce la legislazione dell'UE in materia di garanzie procedurali, il mandato d'arresto europeo, le misure di raccolta delle prove, la giurisprudenza della Corte di giustizia, la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo, le misure post e preprocessuali dell'UE e le informazioni sui rinvii preliminari, oltre alle informazioni sul diritto processuale penale nazionale. Contestualmente all'approvazione definitiva del documento, alcune delegazioni tra cui quella italiana hanno dichiarato di voler tradurre la guida nella loro lingua nazionale. Il lavoro di traduzione è stato curato dai Colleghi Roberto Giovane di Girasole e Marco Vianello e sarà presto pubblicato sul sito del CNF e del CCBE. Il Comitato ha proseguito i propri lavori attraverso la presentazione da parte del Presidente del Comitato sulla Responsabilità sociale d'impresa (RSI), delle modifiche al progetto di Toolkit che avvocati e studi legali potrebbero utilizzare per garantire maggiore diversità, inclusione nell'ambito delle proprie attività professionali. A tale proposito, la delegazione italiana, insieme al sostegno di altre delegazioni, ha sollevato dubbi riguardo all'adeguatezza del Toolkit che sembra applicarsi sia alle attività di studi legali che quelle svolte all'interno dei vari ordini locali/nazionali, che in molti ordinamenti vengono regolamentate in maniera distinta. È stato pertanto proposto l'intervento sul tema del Comitato Deontologia al fine di elaborare osservazioni.

Significativo è stato poi il punto relativo al rafforzamento delle relazioni con il Consiglio d'Europa: le delegazioni presenti hanno attribuito all'unanimità un mandato al CCBE per raggiungere un accordo di partnership rafforzata (MoU), e sono state informate sullo studio di fattibilità condotto dal Comitato del Consiglio d'Europa sulla cooperazione giudiziaria, che verrà sottoposto al Comitato dei Ministri entro dicembre 2020 per decidere sull'opportunità di redigere una Convenzione europea sulle professioni legali.

Le delegazioni, in seguito sono state informate dello stato dell'arte dei lavori del Comitato Towards, incaricato di elaborare un Modello di codice di condotta per gli avvocati. Le delegazioni nazionali hanno convenuto di dover rimandare qualsiasi decisione per concentrarsi sulle modifiche da introdurre rispetto a tre argomenti controversi (il divieto per un avvocato di esigere il pagamento di un onorario per il procacciamento di un cliente; il divieto di condividere l'onorario con soggetti non esercenti la professione; il *pactum de quota litis*).

Vi è stato in seguito, l'intervento del Presidente del Comitato *Surveillance*, il quale ha informato le delegazioni sulle prossime attività. Tra queste vi è l'iniziativa dell'invio di una lettera al governo britannico, per esprimere le preoccupazioni per le intercettazioni delle comunicazioni tra Julian Assange e i suoi legali, e una collaborazione con la FRA per redazione di un documento sull'uso delle

tecnologie e strumenti per il riconoscimento facciale da parte della polizia, con specifica attenzione per il diritto ad un equo processo.

I lavori del Comitato hanno visto l'intervento dell'Avv. Carlo Forte, in qualità di Presidente del Comitato sui servizi legali Internazionali. Il Presidente ha informato le delegazioni sul colloquio avuto a gennaio con rappresentanti della Commissione europea, che in tema Brexit hanno ricordato al CCBE come un accordo dovrebbe essere raggiunto prima di dicembre 2020, sulla base di una documentazione che potrà essere inoltrata entro la fine dell'estate. Sebbene non sia ancora chiaro quale tipo di accordo regolerà i servizi legali tra Regno Unito ed Unione europea, il Presidente ha evidenziato la disponibilità della Commissione ad avviare un'interlocuzione con il CCBE. Il Presidente del Comitato ha invitato le delegazioni ad inviare informazioni sulle modalità di regolamentazione nei rispettivi Stati delle attività degli avvocati provenienti da Paesi terzi. Tali informazioni potrebbero essere condivise con la Task-force Brexit e rivelarsi utili per la redazione in tempi brevi di un documento e per esaminare il tipo di contributo che il CCBE può offrire.

Un punto molto importante relativamente a tale Comitato è il rafforzamento delle relazioni con l'UNCITRAL: il Presidente, l'Avv. Carlo Forte ha informato le delegazioni che il Comitato ILS incontrerà i rappresentanti dell'UNCITRAL, per confrontarsi su tematiche di interesse per il CCBE (arbitrato e conciliazione, composizione delle controversie e commercio elettronico).

Per quanto attiene i lavori della Task-force Brexit, la delegazione del Regno Unito ha ribadito il suo impegno assoluto e totale a continuare a far parte del CCBE nella misura più ampia possibile. In tale ottica, la delegazione UK ha richiamato gli altri membri e il CCBE a valutare attentamente le possibili complicazioni che potrebbero emergere dopo il periodo di transizione (soprattutto la caduta delle tutele in materia di cooperazione giudiziaria e diritti dei cittadini), e di valutare le modalità per sostenere l'ammissione del Regno Unito alla Convenzione di Lugano. Poiché l'ammissione del Regno Unito alla Convenzione di Lugano è terminata automaticamente al momento dell'uscita dall'UE, è stato sottolineato come Regno Unito dovrà necessariamente presentare una nuova domanda.

Durante il Comitato Permanente, le delegazioni hanno approvato il documento redatto dal Comitato EU Lawyers, riguardante la libera circolazione degli avvocati nell'UE.

Sul fronte dell'antiriciclaggio il Presidente del Comitato Anti- money laundering ha ricordato che è prevista nei prossimi mesi la pubblicazione di un Action Plan della Commissione europea sulla strategia futura per il contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, che senz'altro potrebbe avere delle implicazioni sull'esercizio della professione forense.

Il presidente del Comitato Finanza ha espresso le proprie preoccupazioni per l'attuazione della direttiva DAC 6 che imporrebbe agli avvocati l'obbligo di riferire alle autorità nazionali competenti, informazioni rilevanti sui meccanismi fiscali di cui i propri clienti intendono avvalersi, con il conseguente rischio che queste informazioni potrebbero essere allegate come prove all'interno di un fascicolo giudiziario, in

evidente contrasto con il principio sull'equo processo. Per tale motivo nel prossimo Comitato permanente verrà proposta una bozza di risoluzione che il CCBE potrà adottare in merito al recepimento della direttiva nei vari Stati membri

Riguardo alla definizione di strategie future volte a promuovere interessi dell'avvocatura europea, Il Presidente del CCBE ha ribadito la necessità di usufruire di consulenti esterni che possano supportare e facilitare il lavoro del CCBE in tale prospettiva. Tuttavia, alcune riserve sono state espresse dal Comitato finanza e da diverse delegazioni, tra cui quella italiana, le quali hanno ribadito la necessità di mantenere la definizione della strategia come una questione interna al CCBE e che il reclutamento di un consulente esterno non apporterebbe nessun valore aggiunto. La decisione sul punto è stata pertanto rinviata.

È stata significativa la partecipazione alla riunione di una delegazione dell'Uzbekistan, in qualità di ospite, la quale ha presentato una relazione sull'importanza della professione dell'avvocato in Uzbekistan, sul rafforzamento dell'indipendenza dell'avvocatura, i diritti dei cittadini e lo Stato di diritto. Infine, in riferimento ad una recente riforma che dispone la confisca di riserve accantonate per il pagamento delle pensioni per gli avvocati francesi, dopo che alcune delegazioni hanno espresso la loro solidarietà ai colleghi, si è deciso di lavorare ad una risoluzione, elaborata dalla delegazione francese, che il CCBE potrà adottare per sostenere la causa degli avvocati francesi.

Quello tenuto a Vienna è stato l'ultimo incontro che ha visto la partecipazione fisica delle delegazioni prima che le misure di emergenza adottate dai vari Stati membri imponessero il distanziamento e gli spostamenti. Il calendario delle riunioni è stato pertanto adattato al periodo di confinamento, con la previsione di riunioni da remoto. Di seguito si riporta il calendario delle riunioni dei Comitati Permanenti e delle Plenarie del CCBE per il 2020.

27-03-2020	09.00 – 16.00	Standing Committee – Brussels CANCELLED
15-05-2020	09.00 – 16.00	Standing Committee – REMOTO
26-06-2020	09.00 – 16.00	Standing Committee – REMOTO
03-09-2020	09.00 – 16.00	Plenary Session– Trogir – NUOVA DATA
02-10-2020	09.00 – 16.00	Plenary Session – Andorra
27-11-2020	09.00 – 17.00	Plenary Session – Bruxelles

Resoconto delle riunioni dei Comitati CCBE che si sono svolti durante il mese di gennaio 2020 – a cura di Carlo Forte, Giovanna Franzese, Francesco Romeo Kweta Lubaki

Durante il mese di gennaio 2020 si sono riuniti alcuni **Comitati tecnici del CCBE**. Si segnala, in particolare, l'incontro che si è svolto durante il Comitato International Legal Services con la **Commissione Europea** in relazione all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

Qui di seguito si riporta una breve descrizione delle riunioni a cui hanno partecipato i colleghi: **Aldo Bulgarelli, Carlo Forte, Enrica Senini**.

- **Comitato “European private Law”** (Bruxelles, 13/01/2020 dalle 12h alle 15h) a cui ha partecipato l'**Avv. Enrica Senini**.

Il Comitato ha analizzato il paragrafo 1.3 ed il capitolo 5 relativamente al draft del CCBE “*Considerations on the Legal Aspects of Complex Algorithms and Artificial Intelligence*”.

Il Presidente del Comitato, Pedro Portellano ha sottolineato l'importanza della riunione, al fine di trovare una soluzione di compromesso tra le determinazioni di questo comitato ed il comitato IT Law per l'approvazione definitiva del testo. Il Chair ha chiarito che – a suo avviso - le legislazioni vigenti in materia di responsabilità sembrano non essere adeguate all'emergere delle nuove tecnologie digitali. Si è soffermato, quindi, su alcuni punti trattati dall'Expert Study redatto su incarico della Commissione Europea. Il Presidente ad esempio ha commentato che secondo l'Expert Study, un regime basato sulla colpa (fault regime) non sarebbe adeguato e che quindi sarebbe opportuno introdurre un regime di *strict liability* per alcune casistiche di applicazione di AI, segnatamente quelle relative alle “outdoor activities” (es. Machine auto guidate o droni), mentre potrebbe essere sufficiente un regime basato sulla colpa per attività indoor.

Il Comitato ha quindi proseguito i propri lavori attraverso un *tour de table* tra le varie delegazioni al fine di raccogliere impressioni ed eventuali obiezioni/commenti a proposito dell'ultima versione del documento del CCBE. Dallo scambio di opinioni è emerso sostanzialmente che il testo rappresenta un'ottima base da cui partire per sviluppare tali tipi di tematiche. In particolare, tra i suggerimenti espressi vi è quello relativo alla necessità di avere un documento più neutro e non semplicemente un avallo dell'Expert Study, redatto su incarico della Commissione. La Delegazione italiana ha condiviso tale idea ed ha pertanto approvato il documento sottolineando l'importanza di avere redatto un testo che ha comportato il lavoro congiunto di tanti comitati. Secondo il nostro avviso, questo testo evidenzia – nella dovuta maniera – tutte le problematiche che potrebbero nascere in tema di responsabilità di un'AI. Il Chair ha ringraziato tutti i partecipanti alla riunione, per la loro presenza e per gli spunti interessanti a cui il comitato darà seguito in un futuro prossimo per valutare se elaborare un paper più specifico in materia di responsabilità dell'AI.

- **Comitato “EU Lawyers”** (Bruxelles, 22/01/2020 dalle 11h alle 13h) a cui ha partecipato l'**Avv. Aldo Bulgarelli** e l'**Avv. Carlo Forte**.

In apertura di riunione viene approvato il verbale del comitato del 28 novembre 2019.

Il punto relativo alla revisione della guida del CCBE Free Movimenti of Lawyers (FML) viene discusso attraverso uno scambio di esperienze relative allo stabilimento degli avvocati nei vari paesi membri. Viene precisato che la direttiva stabilimento viene anche utilizzata per entrare nel mercato interno da avvocati non comunitari: viene confermato che i paesi SEE e la Svizzera beneficiano delle direttive avvocati. In Olanda un avvocato europeo che lavora e si stabilisce deve necessariamente registrarsi all'ordine olandese. Molti avvocati, tuttavia, invocano il WTO al fine di stabilirsi (ad es. avvocati americani o inglesi che praticano il diritto internazionale). Viene ricordato che il WTO è un accordo internazionale e non ha effetti diretti e che pertanto un privato non può fare affidamento su tali norme che riguardano solo i servizi e non lo stabilimento.

Nella discussione interviene Carlo Forte, Presidente del comitato International Legal Services chiarendo che l'MRA è la parte pratica di ciò che è contenuto in via generale del WTO e che nella prospettiva dell'ILS Committee si sta cercando di discutere e ragionare sulla base del modello del Canada, al fine di sviluppare un modello di MRA proponibile.

Viene aperta la discussione sulla bozza di policy del CCBE relativa ai problemi di interpretazione in relazione alla libera circolazione degli avvocati e vengono accolti diversi suggerimenti delle delegazioni. Carlo Forte, in particolare presenta un documento con alcune proposte per rafforzare la cooperazione tra gli Ordini europei degli avvocati. Una base potrebbe essere l'articolo 13 della direttiva sullo stabilimento. Un'ulteriore strada potrebbe essere quella del sistema IMI. Il relatore osserva che si dovrebbe distinguere la cooperazione amministrativa (attraverso l'IMI) da altre questioni che il CCBE affronta e che potrebbero richiedere una collaborazione tra Ordini europei.

Al fine di revisionare la guida del CCBE, il Presidente propone di creare un gruppo di lavoro e si chiede in particolare alle delegazioni di segnalare eventuali problemi pratici che potrebbero essere inseriti nella guida nonché di analizzare la questione della pratica effettiva. Al gruppo di lavoro aderiscono varie delegazioni, tra le quali quella italiana. Relativamente alla Direttiva Test di proporzionalità il Presidente ritiene che sarebbe utile avere un feedback da parte dei membri sullo stato dell'arte della implementazione della Direttiva. Il presidente inoltre suggerisce di iniziare una raccolta della giurisprudenza recente e pertinente che applica il test di proporzionalità a livello dell'UE.

Infine, il vicepresidente Jurgen Werner riferisce sull'incontro delle professioni liberali e la Commissione, organizzato dal EPP al Parlamento europeo l'8 gennaio nel quale è stato molto criticato l'uso della procedura di infrazione da parte della Commissione: si è parlato di *fishing approach*.

Su questo punto potrebbe essere improntata una cooperazione per difendere le libere professioni.

- **Comitato “International Legal Service”** (Bruxelles, 31/01/2020 dalle 11h alle 13h) a cui ha partecipato l'**Avv. Carlo Forte** che ricopre il ruolo di Presidente in tale Comitato.

Il comitato International Legal Services presieduto dall'Avv. Carlo Forte, si è aperto con l'approvazione del verbale della riunione precedente. In seguito, il comitato ha avuto il piacere di ospitare due funzionari della Commissione, appartenenti rispettivamente alla DG Trade (Direttorato Generale del Commercio) e nella Task force per le relazioni con il Regno Unito. La loro presenza ha permesso di far

chiarezza su alcuni punti relativi alla Brexit, come la situazione negoziale tra le parti, le competenze in materia di negoziazione o ancora la volontà da parte della Commissione di arrivare ad un accordo più completo possibile, che vada ben oltre i meri accordi commerciali. Tra le tematiche affrontate durante questo incontro, i partecipanti si sono focalizzati maggiormente sulle problematiche relative ai servizi legali. A tal proposito, i due rappresentanti hanno affermato che sebbene non vi sia la certezza di un accordo di riconoscimento mutuale con il Regno Unito, la Commissione sarebbe comunque interessata ad avere il punto di vista del CCBE in questa materia in quanto stakeholder.

Dopo aver congedato i due invitati, il Presidente ha invitato i membri del comitato a fornire le informazioni relative allo status del “*Foreign Legal Consultant*” nelle rispettive legislazioni, sottolineando l’importanza di tali indicazioni al fine di poter individuare una possibile posizione comune in vista della Brexit.

In seguito, il Presidente si è soffermato sull’incontro avuto con alcuni rappresentanti dell’Ambasciata australiana presso l’Unione europea. Incontro rilevatosi interessante anche in virtù del fatto che quest’ultimi sembrerebbero interessati a sviluppare un dialogo con il CCBE. Su tale punto i membri del comitato sono stati invitati a formulare delle osservazioni per un’eventuale discussione futura. Prima di concludere il comitato, il Presidente ha ricordato ai presenti che la prossima riunione avverrà a Vienna e che probabilmente vi sarà un incontro con alcuni rappresentanti dell’UNCITRAL.

Resoconto delle riunioni dei Comitati CCBE che si sono svolti durante il mese di febbraio e marzo 2020 – a cura di Carlo Forte, Giovanna Franzese, Francesco Romeo Kweta Lubaki, Andrea Biasini

Il Comitato Permanente (Standing Committee in inglese) come di consueto è stato preceduto dalle riunioni di alcuni **Comitati** tecnici **del CCBE**. Qui di seguito si riporta una breve descrizione delle riunioni dei diversi Comitati che si sono svolti il 19, 20 e il 22 di febbraio 2020, a cui hanno partecipato i colleghi: **Massimo Audisio, Aldo Bulgarelli, Carlo Forte, Francesca Sorbi, Pier Giovanni Traversa, Deosdedio Litterio, Marco Vianello, Alessio Pellegrino, Claudio Cocuzza, Roberto Giovane di Girasole**. Durante le giornate di Vienna, inoltre, il CCBE ha avuto modo di rafforzare e approfondire le proprie relazioni con partner europei ed internazionali. Vi segnaliamo, a tal proposito, il resoconto delle riunioni che si sono svolte a Vienna il 21 febbraio 2020 con **l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA)** e con **l’United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)**.

- **Gruppo di lavoro “European Convention”** (Vienna, 19/02/2020 dalle 10h alle 12h) a cui ha partecipato **l’Avv. Massimo Audisio**.

Il Comitato si apre approvando il verbale della precedente riunione e discutendo i due punti all’ordine del giorno: gli ultimi sviluppi sul progetto della Convenzione Europea della professione di avvocato e l’attività futura. In particolare, il Presidente riferisce che la prima bozza di relazione dell’esperto incaricato non è stata approvata dal CDCJ (Comitato europeo per la cooperazione giuridica) del Consiglio d’Europa durante la riunione plenaria del novembre 2019. Invero, tale prima bozza è stata

considerata troppo orientata alla stesura di una Convenzione ed ha ottenuto l'opposizione di alcuni Paesi. Al fine di evitare un eventuale voto negativo da parte degli Stati membri a completamento della prima bozza sarà redatta una seconda relazione focalizzata sull'aspetto giuridico e sugli aspetti politici relativi alla redazione della Convenzione. Ci si attende una decisione del CDCJ sulla relazione per settembre, seguita da una decisione del Comitato dei Ministri. Secondo le informazioni ricevute dai membri del gruppo di lavoro, ci sono alcuni Stati membri che temono che la stesura di una Convenzione possa abbassare gli standard degli attuali strumenti esistenti. Questa rappresenta una ulteriore ragione, quindi, per completare il primo studio attraverso un'analisi più rigorosa dal punto di vista giuridico del valore aggiunto di una Convenzione.

In conclusione, questo secondo studio è visto in seno al Consiglio d'Europa come un passo positivo verso la Convenzione.

Infine, il Presidente ha presentato la nuova composizione dell'Ufficio di presidenza del CDCJ del Consiglio d'Europa ed ha invitato a contattare i vari membri al fine di raccogliere informazioni sui lavori relativi alla Convenzione. Anche la delegazione italiana per il tramite dell'avv. Massimo Audisio proverà a cercare un contatto con il rappresentante italiano della nuova presidenza del CDCJ. L'atteggiamento del segretariato del Consiglio d'Europa nei confronti della Convenzione sembra piuttosto positivo e per il momento non si ritiene opportuno avviare un'attività di lobbying.

Relativamente all'attività del Comitato da sviluppare per il futuro il Presidente ha proposto di anticipare la redazione del contenuto della futura Convenzione, qualora ci sarà una decisione positiva da parte del CDCJ. Se e quando sarà approvata la stesura di una Convenzione, sarà istituita una redazione di esperti degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarebbe allora utile che le delegazioni nazionali del CCBE cercassero di rivolgersi alle loro autorità nazionali competenti per cercare di proporre esperti che abbiano una formazione giuridica.

- **Comitato “Training”** (Vienna, 19/02/2020 dalle 10h alle 12h) a cui hanno partecipato la consigliera **Avv. Francesca Sorbi** e l'**Avv. Pier Giovanni Traversa**, che è anche Presidente di tale Comitato.

In seguito all'approvazione del verbale della precedente riunione, il Comitato si è soffermato sull'analisi dei dati relativi agli avvocati pubblicati nel report sull'*European Judicial Training*.

In particolare, si è osservato che il numero degli avvocati formati in diritto UE non appare credibile e si è rilevato che sfuggono alla raccolta di dati i providers privati. La delegazione rumena sul punto ha suggerito l'opportunità di un controllo sui providers privati tramite un sistema di accreditamento che li obblighi a fornire i dati. La delegazione italiana ha sottolineato che una ragione della differenza esorbitante tra gli avvocati formati in diritto UE rispetto ai giudici risiede nel fatto che i fondi europei per la formazione sono destinati per la maggior parte ai giudici. Durante l'incontro con il capo unità della DG Justice della Commissione europea, P. Csonka, nello scorso Training Committee di novembre era chiaramente emersa l'opportunità di inserire un avvocato nel gruppo che predispone l'offerta formativa, tuttavia abbiamo appreso che la scelta definitiva è caduta su un giudice.

Il Presidente del Comitato ha ricordato che la formazione giudiziaria a livello europeo è stata inizialmente indirizzata a magistrati e *prosecutors*. Tuttavia, oggi c'è una certa lobby che si muove per

allargare la formazione a tutte le professioni legali. La formazione dei magistrati avviene tramite la rete EJTN. Il CCBE è associazione di avvocati a livello istituzionale, in quanto composta da Ordini Nazionali e dovrebbe maggiormente entrare nel network di EJTN.

Alla domanda sull'attività della ELF, la Consigliera Francesca Sorbi ha rivelato che la Fondazione partecipa con successo alle *call*, ma che quelle alle quali si può ambire sono percentualmente pochissime rispetto a quelle dedicate ai magistrati.

Per quanto riguarda la discussione sulla nuova strategia del training in Europa, le varie tematiche suggerite dalle delegazioni verranno raccolte in un unico documento prima del prossimo comitato di marzo.

Il Comitato, in seguito, si è soffermato sul draft del CCBE "*Considerations on the Legal Aspects of Artificial Intelligence*" approvando una modifica di tipo terminologica. Relativamente al concorso "**Young Lawyers Contest**" vengono fornite informazioni sulla prossima edizione 2021.

Il Comitato, infine, ha analizzato la richiesta di LSB - Legal Service Board – l'ente di supervisione dei regolatori che si occupano degli avvocati che esercitano in Inghilterra e Galles. L'ente costituito da avvocati, ma autonomo è interessato a verificare il significato di competenza al fine di individuare i criteri per valutare la qualità dei servizi legali in senso lato. Si decide di approfondire e valutare la richiesta.

- Meeting congiunto del **Comitato "IT Law"** e del **Gruppo di lavoro "Surveillance"** (Vienna, 19/02/2020 dalle 10h30 alle 14h) a cui hanno partecipato l'**Avv. Alessio Pellegrino** e l'**Avv. Marco Vianello**.

Ad apertura del comitato viene approvato il verbale della riunione precedente senza alcun emendamento o commento aggiuntivo. Si passa subito alla discussione.

Il Chair dell'IT Committee, Jiri Novak, presenta il draft sull'Intelligenza artificiale giunto alla versione finale e pronto per l'approvazione allo Standing Committee. Iain Mitchell (UK), Chair del Surveillance Committee, comunica che il 17 febbraio u.s. è giunta ai Capi Delegazione una proposta di modifica da parte di una delegazione, riferendo che poiché le modifiche non risolvono sulla sostanza del documento, ma solo sulla forma, di concerto con il Chair di IT Committee e Simone Cuomo, hanno revisionato il documento, cercando di contemperare le varie esigenze emerse.

La Delegazione italiana, a prescindere dall'analisi delle singole modifiche nel merito, interviene sul punto ritenendo non opportune le modalità con le quali si è proceduto, in particolare con riguardo ai tempi di intervento (tre giorni precedenti l'approvazione definitiva) e alle modalità dello stesso (commenti inviati solo ai Capi delegazione e non anche ai componenti delle Commissioni).

Si passa all'analisi delle proposte di emendamento, le quali vengono via via approvate, tranne quella relativa al riferimento sul possibile abuso degli strumenti di intelligenza artificiale quando siano utilizzati per valutare le "prestazioni" dei giudici, compresa l'analisi dei presunti pregiudizi nei loro schemi comportamentali (pag. 16 del draft).

La Delegazione italiana, su proposta di Marco Vianello, comunica che tali modifiche potrebbero risultare come un richiamo diretto alla valutazione alle performance dei singoli giudici, causando

un'esposizione politica dell'avvocatura, non voluta. La proposta italiana di modificare l'inciso viene accolta dal Presidente del comitato Surveillance, Iain Mitchell. Il tavolo, dopo ampia discussione, approva la formula definitiva ed il termine "judges" dell'inciso viene sostituito con "*Lawyers, Magistrates, Judges and Court*".

Un punto importante nell'agenda della riunione congiunta è quello relativo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 12 febbraio 2020 sui processi automatizzati di decisione.

In particolare, viene discusso l'art. 10 della risoluzione che precisa che anche nell'ambito di processi decisionali automatizzati, gli esseri umani devono sempre essere in ultima analisi responsabili e in grado di prevalere sulle decisioni che vengono prese nel contesto di servizi professionali come le professioni mediche, legali e contabili e per il settore bancario.

A tal proposito viene riportato il parere di Carla Secchieri (vice-Chair del comitato IT), la quale, in aderenza al GDPR, propone che gli avvocati si oppongano fortemente alla possibilità che le decisioni di giustizia (particolarmente per la materia penale) possano essere non solo delegate, ma anche semplicemente sottoposte a un vaglio preventivo di "decisioni automatizzate".

Durante il comitato Dr. David Reichel, Project Manager della FRA relaziona la platea sullo studio relativo alle implicazioni dal punto di vista dei diritti umani della *Facial recognition Technology* (FRT). Il relatore riferisce che in marzo sarà creato un High Group di esperti europei sulle materie in oggetto, e che sarà possibile aderire sia come membri sia come osservatori.

L'utilizzo massivo di tecnologie informatiche permette di registrare e immagazzinare sempre maggiori quantità di dati (videoregistrazioni, fotografie) e di correlarle con facilità in database sempre più economici da mantenere. Tali big data collegati all'intelligenza artificiale aumentano i rischi per i diritti dell'uomo. L'obiettivo è utilizzare i limiti naturali dei Diritti fondamentali non solo per orientare la normativa europea e nazionale, ma anche per porre dei confini comuni e invalicabili nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

In relazione alle linee guida del CCBE sull'uso dei servizi di cloud da parte degli avvocati si discute sull'aggiornare il documento alla luce delle novità introdotte dalle nuove tecnologie. L'idea che emerge è di dare un indirizzo maggiormente vincolante nei confronti delle società di fornitura dei servizi in cloud affinché adeguino la propria offerta di servizi, anche con dichiarazione di responsabilità e con dettaglio delle misure di sicurezza adottate non solo per la *business continuity* e per il *disaster recovery*, ma anche per l'adeguamento e il rispetto dei principi fondamentali di confidenzialità degli atti degli avvocati. Nel prossimo incontro saranno definiti gli step per procedere con la revisione e l'affidamento degli incarichi al gruppo di lavoro da crearsi all'interno del comitato.

- Comitato "Anti-Money-Laundering" (Vienna, 19/02/2020 dalle 12h alle 14h) a cui ha partecipato l'**Avv. Deosdedio Litterio**.

Il Presidente del comitato, dopo aver approvato il verbale della precedente riunione ha portato all'attenzione dei partecipanti la pubblicazione della roadmap della Commissione, più particolarmente sulla futura pubblicazione del Piano d'Azione della Commissione in materia di antiriciclaggio. A tal

proposito, la Commissione ritiene che vi sia un approccio troppo frammentario per affrontare le questioni relative al riciclaggio di denaro sporco e ritiene che questo approccio debba cambiare.

In seguito, il Chair si è soffermato sul programma dei lavori proposto per il 2020/2021 del comitato, che ricomprende, tra l'altro, il corso di formazione per gli avvocati sulle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo a livello europeo, il Supra-National Risk Assessment, le trasposizioni della quinta direttiva antiriciclaggio e della direttiva sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Si è discusso poi del documento redatto dall'IBA sul segreto professionale. Lo scopo di questo testo è quello di affrontare la cattiva pubblicità di cui gode il privilegio professionale, che troppe volte viene frainteso.

Prima di concludere la riunione, il Chair ha portato all'attenzione dei partecipanti l'invio da parte della Commissione di lettere di messa in mora indirizzate ad 8 stati membri per non aver notificato alcun provvedimento di attuazione della quinta direttiva in materia di antiriciclaggio. La Commissione si rammarica che gli Stati membri in questione non abbiano recepito la direttiva in modo tempestivo e li incoraggia a farlo con urgenza, tenendo presente l'importanza di queste norme per l'interesse collettivo dell'UE. In mancanza di una risposta soddisfacente da parte degli Stati membri entro due mesi, la Commissione potrà decidere di inviare loro un parere motivato.

- Comitato "Future" (Vienna, 19/02/2020 dalle 14h alle 16h) a cui hanno partecipato l'**Avv. Aldo Bulgarelli** e l'**Avv. Carlo Forte**.

Durante la riunione, il Comitato ha discusso della pubblicazione del Libro bianco sull'Intelligenza artificiale e dell'allegata comunicazione sulla strategia europea dei dati, per una consultazione aperta a proposte concrete per la realizzazione delle priorità indicate dalla Commissione europea: la creazione di un sistema basato sulla fiducia reciproca e una precisa limitazione dell'uso dell'intelligenza artificiale. A tal proposito, tenendo conto delle altre iniziative indicate nell'Agenda di lavoro 2020 della Commissione europea, la delegazione italiana ha evidenziato come tale programma sia molto orientato al mercato per via delle limitate competenze della stessa UE, che dovrebbe essere in grado di fare di più che rimuovere le c.d. "barriere" alla libera circolazione di beni e servizi. Infine, il Chair del Comitato ribadisce come il Programma della Commissione sia orientato a porre l'essere umano al centro dello sviluppo dell'Intelligenza artificiale e di come il compito del CCBE sia quello di rimarcare il ruolo degli avvocati in tale contesto ed evidenziare la differenza fondamentale tra servizi legali resi dalle persone e quelli provenienti da sistemi elettronici automatizzati. A tal proposito, il Comitato condivide le preoccupazioni e le osservazioni del Parlamento europeo nella risoluzione del 12 febbraio 2020 sui "servizi automatizzati", richiamando la necessità di offrire adeguate garanzie per la tutela del consumatore e soprattutto il controllo da parte dell'uomo sull'impiego dell'IA per la prestazione di servizi essenziali come quelli legali, la cui automatizzazione dovrebbe essere effettuata in conformità alla direttiva sul test di proporzionalità. In seguito, i membri del Comitato hanno optato per emendare la bozza di lavoro programmatico, concordando che il compito del CCBE rimanga esclusivamente quello di monitorare e discutere delle tematiche rilevanti per lo sviluppo dei servizi legali e l'avvocatura in Unione europea. Successivamente, su iniziativa dell'Ordine di Parigi, è stato deciso di inoltrare ai

membri del CCBE un questionario in cui vengano riportate informazioni sull'esistenza o la possibile futura creazione all'interno dei vari ordini nazionali/locali, di Commissioni/incubatori o altre strutture incaricate di monitorare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nell'ambito dei servizi legali. A tal proposito, la delegazione italiana ha ricordato come la possibile creazione di un network all'interno del CCBE per il coordinamento di questi organismi dovrebbe comunque essere oggetto di una valutazione da parte dello Standing Committee. In seconda battuta, sono state riportate le raccomandazioni dell'Utah Working group e la risoluzione 115 dell'ABA con cui si richiama la necessità di promuovere l'innovazione tecnologica per coprire le falle presenti nel sistema americano per l'accesso alla giustizia e ai servizi legali. Infine, il vicepresidente del Comitato esprime un chiarimento sull'articolo pubblicato da un'agenzia di stampa tedesca sulla recente decisione del Tribunale regionale di Monaco concernente il rigetto di un ricorso promosso, ai sensi della legge federale sui servizi legali, da una compagnia di recupero crediti contro aziende produttrici di autotrasportatori, per il risarcimento di danni subiti successivamente ad un'appurata concorrenza sleale da parte di questi ultimi. Viene fatto notare, come il sito web dove è stato pubblicato l'articolo sia di proprietà della stessa casa editrice che era stata precedentemente condannata dal Tribunale di Colonia per la prestazione di servizi di smartlaw contravvenendo la legge federale sulla prestazione di servizi legali (attribuita esclusivamente all'avvocatura). Tuttavia, il collega austriaco sottolinea come il caso sottoposto al Tribunale regionale di Monaco, costituisca un perfetto esempio di class action, rilevante per la proposta di direttiva sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

- **Comitato "Tax"** (Vienna, 19/02/2020 dalle 14h alle 16h) a cui ha partecipato l'**Avv. Deosdedio Litterio**.

In seguito alla consueta approvazione del verbale della precedente riunione il Comitato è entrato subito nel vivo dei lavori attraverso i commenti all'implementazione della DAC 6 relativamente al profilo del segreto d'ufficio/privilegio professionale. A tal proposito si sta cercando di acquisire informazioni più aggiornate sull'attuazione della direttiva nei vari Stati membri. Questa attività di benchmark è importante al fine supportare il Comitato e permettere al CCBE, qualora necessario, di decidere una strategia di azione per rispondere alle sfide proposte dall'applicazione della direttiva.

Molti sono stati i commenti e lo scambio sul punto tra le delegazioni presenti.

In particolare, si è affermato che il CCBE dovrebbe resistere all'obbligo di denuncia imposto agli avvocati in quanto si tratta di un obbligo sbagliato. L'avvocato, invero, potrebbe trovarsi nella situazione di dover rappresentare in un procedimento il cliente che ha precedentemente denunciato. A questo proposito, molti ritengono che il CCBE dovrebbe conformarsi alla soluzione adottata dal Lussemburgo che si basa proprio su tale incompatibilità tra l'obbligo di denuncia ed il ruolo di difesa dell'avvocato. Tuttavia, questa argomentazione non convince del tutto, in quanto si ritiene che la consulenza legale nel corso di un procedimento legale rientri nell'ambito di applicazione della normativa. Nella fase relativa alla segnalazione imposta dalla DAC 6 non è in discussione alcun procedimento legale.

Un altro aspetto che deve essere considerato rispetto agli obblighi dettati dalla direttiva è quello relativo al fatto che un avvocato potrebbe dover informare altri intermediari, non avendo il consenso del cliente

in tal senso. Non dovrebbe esserci alcun obbligo per gli avvocati di informare i terzi che non sono clienti. Anche in tal caso sembra violato il principio della proporzionalità. Si considera pertanto l'idea di redigere una lettera il cui principio base sia lo stato di diritto. Si è d'accordo sul fatto che la direttiva DAC 6 non è proporzionata e costituisce una violazione degli articoli 6 e 8 e della Carta europea dei diritti fondamentali.

L'ulteriore punto all'ordine del giorno è quello relativo alla quinta direttiva Antiriciclaggio. Ci si domanda se gli Stati membri hanno la possibilità di estendere le nuove disposizioni relative ai servizi fiscali agli avvocati anche se la direttiva non ha modificato le norme applicabili agli avvocati e ai notai. Il Comitato ha discusso se sia possibile modificare le norme applicabili a una professione altamente regolamentata (avvocati) senza che la direttiva preveda specifiche modifiche. La questione nasce dalle disposizioni dettate ai sensi della quinta direttiva antiriciclaggio che include una nuova professione (rispetto alla quarta direttiva). La direttiva si applica ai soggetti obbligati e a *“qualsiasi altra persona che si impegni a fornire, direttamente o per mezzo di altre persone a cui l'altra persona sia collegata, aiuti materiali, assistenza o consulenza in materia fiscale come attività commerciale o professionale principale”*. D'altra parte, la 5a direttiva non modifica le disposizioni applicabili agli avvocati e ai notai ai sensi della 4a direttiva.

- **Comitato “Towards a Model Code of Conduct”** (Vienna, 19/02/2020 dalle 14h alle 17h) a cui ha partecipato la consigliera **Avv. Francesca Sorbi**.

Il Comitato dopo aver proceduto all'approvazione del verbale della riunione precedente apre la discussione sul secondo punto in agenda. In particolare, si discute sull'opportunità o meno di sottoporre allo Standing Committee la questione relativa al tema dei compensi – *fees*- per chiarire se questo tema debba essere trattato dal Comitato nelle linee guida. La discussione viene rinviata a dopo la pausa pomeridiana. Il terzo punto all'ordine del giorno riguarda gli articoli del draft sulla relazione con il cliente. Visti i risultati del sondaggio sul tema, finito alla pari, si ridiscute sull'opportunità di trattare o meno la questione della ritenzione dei documenti. Alla fine, si opta per affrontare la questione e sul tema sembra prevalere la linea italiana, simile a quella austriaca. La formulazione finale dell'articolo che emerge dalla discussione invero è del tutto assimilabile ed in linea con quella italiana. Il Titolo viene modificato da *“Ritenzione “a “Consegna” dei documenti a fine del mandato.*

Viene, inoltre, inserito il seguente comment finale: *This rule does not address and is without prejudice to any applicable rules regarding liens or retention rights in respect of the client's documents.*

Relativamente al gratuito patrocinio - *legal aid* - si discute del dovere di informare il cliente sull'istituto. Si è d'accordo sul fatto che l'obbligo di informativa si deve limitare all'esistenza dell'istituto e delle regole e che questo non deve travalicare in un'indagine specifica sulla ricorrenza delle condizioni per il cliente. Verrà trasmesso ai componenti del comitato la versione del draft Model sulla relazione con il cliente, revisionata dal collega inglese: su tale documento gli esperti sono invitati a dare un riscontro prima della seduta di Bruxelles di fine marzo.

Il Comitato poi passa ad analizzare la questione relativa al *Third-Party Funding* al fine di decidere se affrontare l'argomento del terzo finanziatore della lite all'interno del Model Code.

Secondo il presidente del comitato l'assemblea si aspetta qualche spunto innovativo da parte del comitato, non solo la riproposizione di regole interne. Questa visione, tuttavia non è sostenuta dalla delegazione austriaca che non ritiene necessario trattare l'argomento in quanto le regole di un tale rapporto possono essere dedotte dal codice etico senza necessità di intervenire con nuove norme.

Il Presidente, tuttavia, insiste sulla questione e sugli spunti che questa potrebbe aprire anche in relazione al conflitto d'interesse e all'indipendenza dell'avvocato. La seduta del Comitato deve chiudere i propri lavori: per questioni di tempo non è possibile trattare oltremodo molte questioni, le quali vengono rinviate alla prossima riunione di Comitato.

- Comitato "Brexit Task Force" (Vienna, 19/02/2020 dalle 16h alle 18h) a cui ha partecipato l'**Avv. Carlo Forte**.

La riunione si apre con uno scambio di opinioni sul ritiro dell'UK dall'Unione europea focalizzando l'attenzione sullo stato attuale e sui prossimi passi. Il Regno Unito è entrato nel periodo di transizione e sta cercando di stabilire quali sono le priorità negoziali per le relazioni future. In questa fase ci si trova in uno spazio di libero scambio con molte sfide da affrontare. Le principali preoccupazioni dei colleghi dell'UK riguardano la partnership con il CCBE, l'area di cooperazione giudiziaria e il diritto penale. Viene richiesto un sostegno per l'adesione del Regno Unito alla Convenzione di Lugano. Infine, la questione dei diritti di esercizio della professione: i colleghi stanno esaminando i documenti del CCBE su consulenti legali stranieri e gli approcci al MRA e l'UK sta conversando con vari Ordini europei. Su tale punto vi è uno scambio di opinioni tra i vari membri del comitato.

I colleghi del Regno Unito riferiscono in particolare che il governo cercherà di inserire i servizi nell'accordo di libero scambio FTA (Free Trade Agreement), e quindi saranno inclusi anche i servizi professionali. Alcune questioni come la cooperazione giudiziaria, tuttavia non sono oggetto dell'accordo. Le delegazioni esprimono il loro rammarico per l'uscita del Regno Unito dalla UE e apprezzano l'intenzione dei colleghi di voler mantenere l'adesione al CCBE.

I colleghi dell'UK cercano un accordo che garantisca loro la reciprocità. La regolamentazione degli avvocati stranieri nel Regno Unito è minima. Una volta fondato uno studio legale nel Regno Unito, è sufficiente che l'immigrazione sia libera. Pertanto, un avvocato straniero può, salvo alcune attività riservate, esercitare liberamente la professione. I colleghi UK quindi si augurano di poter avere la stessa posizione per i propri avvocati nell'UE.

Il Presidente del comitato International Legal Services, Carlo Forte, aggiorna la platea sull'incontro con la Commissione Europea del 31 gennaio 2020 precisando che non è ancora chiaro che tipo di accordo si possa negoziare. La competenza della negoziazione è della Commissione, quindi l'interesse del CCBE potrebbe essere quello di fornire una posizione comune alla Commissione in questo breve lasso di tempo: sembra che occorra fornire tale posizione a maggio o all'inizio di giugno.

Abbiamo bisogno di una visione d'insieme sulla figura del consulente legale straniero e di come si regola lo status di un avvocato straniero, nei nostri rispettivi paesi.

Alcune delegazioni mostrano scetticismo sulla possibilità di poter arrivare ad un approccio comune soprattutto in tempi brevi. Altre delegazioni precisano di non aver alcuna possibilità di fare pressioni

sui propri governi nazionali, mentre per quanto riguarda le opzioni di adesione la Presidenza del CCBE è nella posizione migliore per avviare discussioni con la delegazione britannica.

Viene anche precisato che il CCBE deve considerare la possibilità di fornire un contributo alle negoziazioni iniziate a febbraio tra l'UE e il Regno Unito e che risulta troppo prematuro considerare quali possano essere le possibili future adesioni se non si sa che tipo di rapporto verrà instaurato.

- **Comitato “Quality”** (Vienna, 19/02/2020 dalle 16h alle 18h) a cui ha partecipato l'**Avv. Aldo Bulgarelli**.

Dopo l'approvazione del verbale della precedente assemblea, il Presidente del Comitato, Aldo Bulgarelli riferisce in rapporto alla Conferenza congiunta CCBE-FBE tenutasi a Lisbona sull'Auto-Regolazione e la Qualità nella Professione di Avvocato. Si passa, in seguito, alla presentazione da parte del collega Julian Lonbay della nuova consultazione lanciata dal Legal Services Board (LSB) del Regno Unito circa il permanere della competenza negli avvocati durante tutto il corso della loro carriera professionale. Si è deciso di non rispondere al LSB come CCBE, lasciando ovviamente gli Ordini Nazionali liberi di farlo.

In relazione al cd *“Studio sugli avvocati polacchi”*, la delegazione italiana sottolinea come la Commissione Europea, dopo aver assicurato per iscritto che non avrebbe utilizzato il cd *“Studio”*, in seguito lo ha menzionato nel proprio *“Rapporto sulla performance del Mercato Unico”* del 2019 (*“Single Market Performance Report 2019”*) e lo ha espressamente inserito in un apposito capitoletto (alla pag. 18 del *“Report”* - *“Evidence shows that strict entry and conduct requirements are not necessarily associated with higher service quality”*). La Commissione ha affermato che, grazie al cd *“Studio”*, vi sarebbe la prova che condizioni di accesso meno restrittive non sono necessariamente associate ad un abbassamento di qualità nei servizi resi, la quale è misurata da inchieste sulla soddisfazione dei consumatori o altri indicatori. Al contrario, sempre secondo la Commissione Europea, numerosi studi di casi concreti avrebbero trovato una correlazione positiva fra maggior livello di qualità fornita, (libera) concorrenza e alcuni aspetti della qualità, richiamando in il link al cd *“Studio”*. Viene rimarcato che rimane per contro senza risposta la lettera del Presidente del CCBE che, sulla base di autorevole parere e di argomentazioni logiche inoppugnabili svolte dal Gruppo *“Qualità”*, ha fortemente criticato il cd *“Studio”*. Si invita, sul punto, la Presidenza e il Segretariato del CCBE ad intervenire al massimo livello presso la Commissione al fine di porre rimedio al grave vulnus. Lo stesso invito è rivolto agli Ordini Nazionali al fine di intervenire in tal senso presso i loro Ministeri Nazionali e presso i Parlamentari Europei.

Il Comitato, in seguito, passa all'esame del *Commission Work Programme 2020*: In particolare il documento annuncia la pubblicazione entro il mese di marzo, di un *Rapporto sulle Barriere al Mercato Unico ed una Proposta per un Piano d'Azione per l'attuazione del Mercato Unico* al fine di assicurarne una miglior implementazione ed attuazione.

Si discute, in seguito, sulla decisione della Corte di Giustizia nel caso 377/17 (Commissione contro Germania): la Corte di Giustizia, in questa procedura d'infrazione contro la Germania, ha ritenuto non giustificato il mantenimento di tariffe minime e massime per ingegneri e architetti. Tale decisione

potrebbe avere un impatto anche sulla legislazione nazionale, in particolare sulle tariffe degli avvocati. Gli esperti tedeschi (BRAK e DAV) stanno preparando la loro posizione e sul punto riferiranno nella prossima riunione del comitato.

il Comitato stabilisce che definizione della qualità, la misura e l'accertamento della stessa sono i punti cruciali in relazione alla prossima strategia da seguire, unitamente al ruolo essenziale che dev'esser giocato dagli Ordini forensi, nazionali e locali. Tale strategia dovrà essere sostenuta dal ruolo proattivo del CCBE nei rapporti con le Istituzioni Europee su tale tema.

Il Presidente infine propone di creare una task force ristretta con la finalità di preparare un documento che possa racchiudere la posizione del CCBE sul tema qualità.

- Comitato "PECO" (Vienna, 20/02/2020 dalle 16h30 alle 18h30)

Il comitato ha ospitato due rappresentanti dell'ordine degli avvocati dell'Uzbekistan i quali hanno fornito brevi informazioni sulla situazione nel proprio Paese. In seguito, l'ordine degli avvocati di Belgrado ha svolto una presentazione in merito a delle informazioni ricevute da un'organizzazione non governativa serba sulle recenti misure introdotte dall'ordine rispetto alle possibilità per gli avvocati di partecipare ad associazioni senza scopo di lucro. Successivamente, il Comitato si è dichiarato d'accordo con i commenti forniti da diversi ordini rispetto al Progetto di modifiche al Regolamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) limitatamente all'articolo 36 (rappresentanza dei richiedenti) e l'articolo 44 D (inappropriata presentazione o comportamento del rappresentante di parte). Il comitato PECO seguirà la questione e fornirà commenti alla bozza di posizione del CCBE. In merito alla lettera dell'ordine degli avvocati georgiani in cui si richiede al CCBE di sostenere l'ordine in una causa che lo vede coinvolto per presunta violazione di disposizioni costituzionali riguardanti la libera prestazione di servizi, i membri del Comitato hanno concordato sul fatto che gli avvocati georgiani fornissero ulteriori informazioni non escludendo la possibilità di inviare una lettera di supporto a tale ordine. In seguito, i membri del Comitato sono stati aggiornati sullo stato della valutazione della richiesta di adesione da parte dell'ordine degli avvocati dell'Azerbaijan, come membro osservatore. È stato fornito un breve risultato dell'incontro con l'ordine degli avvocati azero, ricordando che i membri del Comitato verranno aggiornati sui futuri sviluppi della valutazione. Inoltre, è stato sottoposto all'attenzione del Comitato la comunicazione della Commissione europea sul rafforzamento del processo di adesione UE rispetto ai paesi dell'area balcanica occidentale, ritenendo opportune che il CCBE prepari una posizione a riguardo.

Infine, i rappresentanti dei membri associati e osservatori presenti alla riunione sono stati invitati a fornire un aggiornamento sulla situazione nei loro paesi. In primo luogo, il Comitato è stato aggiornato sul sostegno che il CCBE fornisce all'avvocatura di Bosnia Erzegovina e Ucraina. Di seguito, il Comitato ha appreso che in virtù del processo di revisione costituzionale ancora in corso, l'ordine degli avvocati russi suggerirà l'opportunità di fare riferimento agli avvocati e all'avvocatura nella costituzione. L'ordine moldavo ha invece presentato principalmente due questioni: il progetto di legge sulle sanzioni eccessive per gli avvocati nei casi di antiriciclaggio (il comitato antiriciclaggio sarà consultato/invitato a fornire un sostegno alla Moldova) e il progetto di legge sull'esercizio della professione.

- Incontro del **CCBE** con la **FRA**, l'Agencia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (Vienna, 21/02/2020)

L'incontro svoltosi presso la sede della FRA a Vienna ha visto la partecipazione oltre che dei rappresentanti della presidenza del CCBE anche dei comitati Criminal Law, IT Law, Company Law e Surveillance Working.

Nel suo indirizzo di saluto il presidente della FRA Agency, Michael O'Flaherty, ha manifestato apprezzamento per il ruolo svolto dal CCBE per l'affermazione della cultura del diritto, sottolineando anche la comunanza di molti obiettivi e la necessità di rafforzare ancora di più le relazioni reciproche. Il Presidente O'Flaherty ha citato come esempio di questa collaborazione il lavoro svolto insieme in materia di presunzione di innocenza (il report sarà pubblicato all'inizio del prossimo anno) e quello in materia di intelligenza artificiale. O'Flaherty ha quindi fatto riferimento al ruolo della Carta per i diritti fondamentali UE auspicandone una maggiore applicazione nella pratica a livello nazionale. La Vicepresidente del CCBE Margarete von Galen ha ulteriormente sottolineato l'importanza dell'incontro per il CCBE.

Tra i molti temi all'ordine del giorno che sono stati esaminati, in particolare ricordiamo i seguenti.

- Garanzie procedurali per gli imputati e i difensori nei processi penali:

Il CCBE informa di aver indirizzato una lettera al nuovo Commissario alla Giustizia, Didier Reynders, nella quale si auspica che la Commissione lavori per accrescere le garanzie della difesa in diversi settori tra i quali, il mandato di arresto europeo e la definizione di standard minimi in materia di durata della custodia cautelare. Sul punto il CCBE comunica di avere una audizione presso il Parlamento europeo il 30 aprile 2020.

- Report "*Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality*"

L'agenzia FRA comunica di aver ricevuto dalla Commissione europea il compito di monitorare la condizione delle carceri nei diversi Stati europei al fine di orientare le Autorità Giudiziarie quando dovranno decidere sul trasferimento di un detenuto in altro stato. Il report "*Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality*" delinea norme minime selezionate a livello internazionale ed europeo e come le stesse possono essere recepite a livello nazionale. Il rapporto mostra come applicare le norme in relazione alla dimensione delle celle, alla durata delle attività esterne; ai servizi igienici; all'assistenza sanitaria, agli episodi di violenza.

I risultati (e la banca dati di supporto) assisteranno giudici e avvocati soprattutto in materia di mandato di arresto europeo.

- Prove elettroniche in materia penale – scambio di opinioni

Il CCBE ha sottolineato ancora una volta la necessità che le richieste di produzione e conservazione delle prove elettroniche siano effettuate con il controllo giudiziario e che alle osservazioni motivate, che sono state presentate il Parlamento ha prestato grande attenzione. La FRA riferisce di essere stata invitata a partecipare a un'audizione organizzata dalla commissione LIBE al Parlamento europeo.

- Il futuro del Mandato di arresto europeo

Il CCBE riferisce che il Parlamento europeo intende rafforzare il MAE e che sta preparando due report: il primo, predisposto dal Servizio ricerche del Parlamento, sarà presentato il 30 aprile così come il secondo, predisposto dal *Rapporteur* in ambito commissione Libe. Anche la Commissione sta preparando un report che dovrà essere pronto per il mese di giugno. Avrà un ambito diverso rispetto a quello del Parlamento e riguarderà l'implementazione della direttiva e le violazioni riscontrate.

- EFRIS (EU Fundamental Rights Information System)

La FRA ha illustrato gli obiettivi di EFRIS, una piattaforma online che racchiude dati e informazioni provenienti dai database sui diritti umani esistenti. Tale strumento semplificherà l'accesso dei meccanismi di controllo alla disciplina sui diritti umani e si dimostrerà di grande interesse per gli avvocati. Una versione pubblica del sito web è disponibile da dicembre 2019.

- Intelligenza Artificiale (IA)

L'agenzia quest'anno ha pubblicato un documento sulla discriminazione e gli algoritmi, considerando i casi in cui il loro impiego ammonti a una forma di discriminazione. Ha inoltre pubblicato un documento sul data quality e l'AI, illustrando i diversi impieghi dell'AI dal punto di vista della profilazione demografica.

La FRA si sta concentrando sugli usi in concreto della tecnologia dell'intelligenza artificiale.

Il CCBE ha spiegato che il proprio documento riguarda diverse aree legali in cui l'IA ha delle ripercussioni. Il CCBE ha sottolineato che il documento affronta l'imprescindibilità delle conseguenze dell'impiego dell'intelligenza artificiale per gli avvocati, specie riguardo ai diritti umani e alla giustizia. A chiusura dell'incontro i due enti hanno auspicato una maggiore collaborazione futura su i temi di reciproco interesse.

- Incontro del **CCBE** con l'**UNCITRAL**, l'United Nations Commission on International Trade Law (Vienna, 21/02/2020).

Il 21 febbraio 2020, una piccola delegazione del comitato International Legal Services, tra cui il Chair l'Avv. Carlo Forte, ha avuto a Vienna un incontro con i rappresentanti del Segretariato dell'UNCITRAL. L'incontro è stato molto utile per mettere le basi per una futura collaborazione tra le parti.

Dopo una breve introduzione sulla nascita ed il ruolo ricoperto dall'UNCITRAL, la riunione si è soffermata sulle modalità di lavoro di questa istituzione. In particolare, i gruppi di lavoro interni svolgono una attività preparatoria sostanziale sui temi del programma di lavoro dell'UNCITRAL, riunendosi due volte l'anno attraverso una sessione primaverile a New York ed una sessione autunnale a Vienna. Questi gruppi di lavoro sono sei e sono suddivisi sulla base delle seguenti aree tematiche: "Micro, piccole e medie imprese", "Arbitrato e conciliazione / Risoluzione delle controversie", "Riforma della risoluzione delle controversie tra investitori e Stato", "Commercio elettronico", "Diritto fallimentare" e "La vendita giudiziale delle navi". I partecipanti ai gruppi di lavoro comprendono oltre i vari rappresentanti degli Stati membri dell'UNCITRAL, anche diversi osservatori, tra i quali potrebbe comparire anche il CCBE. L'incontro si è concluso con l'invito, da parte della delegazione dell'International Legal Services, a far partecipare un rappresentante dell'UNCITRAL ad uno dei prossimi comitati previsti.

- **Comitato “Criminal Law”** (Vienna, 22/02/2020 dalle 10h alle 14h) a cui ha partecipato l’**Avv. Roberto Giovane Di Girasole**.

Preliminarmente è stato approvato il verbale della precedente riunione.

Si è aperta poi la discussione sui diversi punti all’ordine del giorno, molti dei quali comuni a quelli in agenda in occasione dell’incontro del giorno precedente con la FRA Agency. Tutti i partecipanti alla riunione hanno convenuto sul fatto che occorre approfittare di questi mesi per esercitare il massimo della pressione possibili sulle Istituzioni dell’UE sia per rendere effettivamente applicate negli Stati membro le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e le direttive già approvate, sia per implementare le stesse. Ha partecipato alla riunione Holger Matt (ECBA) il quale ha sottolineato che occorre lavorare soprattutto per armonizzare le legislazioni per quel che riguarda la carcerazione preventiva, più in generale, i diritti degli imputati nella fase delle indagini preliminari, preannunciando altresì che, in vista della presidenza tedesca nella seconda metà del 2020 sono in preparazione due eventi, uno nel prossimo mese di giugno a Bruxelles ed un altro, forse in settembre, a Berlino. A giugno ci sarà un focus non solo su *pre trial detention*, con particolare riferimento alla necessità di armonizzare, ad esempio, i termini di durata della custodia cautelare ed anche alla esigenza di garantire sempre la possibilità del colloquio tra l’arrestato ed il proprio avvocato prima del primo interrogatorio, questione di capitale importanza per il concreto esercizio del diritto alla difesa, ma anche sull’EPPO. Tutti hanno condiviso la considerazione che a vario titolo le politiche populistiche utilizzano le riforme del processo penale a fini elettorali.

Relativamente al tema del mandato di arresto europeo per il 30 aprile si attendono un report del Parlamento Europeo ed un primo draft della commissione LIBE, mentre il CCBE avrà una riunione con la Commissione il 4 e 5 marzo p.v. Uno dei problemi principali in tema di EAW è costituito dai Paesi che ancora prevedono la possibilità del processo in contumacia ed a questo proposito è stata sottolineata l’utilità della guida sulle principali decisioni delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo. È stata sottolineata l’estrema utilità della guida predisposta da Fair trials sulle garanzie procedurali. Relativamente all’EPPO è stata sottolineata la necessità di implementare la preparazione degli avvocati e sono stati illustrati i seminari organizzati dall’ERA.

Resoconto delle riunioni dei Comitati CCBE che si sono svolte durante il mese di marzo 2020 – a cura di Carlo Forte, Giovanna Franzese, Francesco Romeo Kweta Lubaki

Durante il mese di marzo 2020 a causa della situazione di emergenza creata dalla pandemia il CCBE ha adottato le misure necessarie per la lotta al contenimento del virus Covid-19. Lo Standing Committee previsto per il mese di marzo 2020 è stato annullato e l’attività dei Comitati si è svolta con modalità da remoto. Di seguito vi riportiamo una breve descrizione delle riunioni a cui hanno partecipato i colleghi: Carlo Forte, Hillary Sedu, Enrica Senini, Francesca Sorbi, Giovanni Villari

- **Comitato “International Legal Services”** (25/03/2020 dalle 14h alle 16h) a cui ha partecipato l’**Avv. Carlo Forte** che ricopre il ruolo di Presidente in tale Comitato.

Ad apertura dei lavori del Comitato, il Chair l'avv. Carlo Forte ha voluto chiarire come le attività promosse dal Comitato nell'ambito sia del sottogruppo incaricato dell'elaborazione di un modello di MRA (Mutual Recognition Agreement- accordo di riconoscimento) che nell'ambito del Foreign Legal Consultant (regolamentazione degli avvocati stranieri da parte dei singoli Stati Membri), siano finalizzate a sviluppare un pacchetto informativo utile sia per il CCBE che per le singole delegazioni nazionali. Nello specifico, dopo che alcuni esperti hanno espresso i loro commenti sulla bozza definitiva di MRA elaborata dal sottogruppo, è stato evidenziato come l'obiettivo finale rimanga quello di redigere un documento di natura tecnica sia da poter condividere con la Task-Force del CCBE in ambito Brexit, che da poter inserire in un paper da inviare alla Commissione europea entro pochi mesi. Con tale obiettivo, i membri del Comitato sono stati nuovamente invitati a presentare entro il 25 aprile osservazioni tecniche sul progetto.

In riferimento alla bozza di documento sullo scambio di informazioni con ordini di paesi terzi ai sensi del nuovo GDPR, è stato ricordato come nonostante nel progetto di accordo per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sia previsto un periodo transitorio (fino al 2020) in cui la legislazione europea continua ad applicarsi a tale Stato, è probabile che una proroga di tale periodo non verrà richiesta. Perciò, è necessario che il CCBE adotti il prima possibile una posizione sulla questione e che a tal fine i membri del Comitato presentino i propri commenti ed osservazioni.

Inoltre, dal momento che il progetto di accordo non si esprime sulla futura regolamentazione dei servizi professionali (compresi quelli legati alla professione forense) tra UE e Regno Unito, è probabile che tale questione verrà affrontata nel quadro della normativa GATS e OMCT. Per tale motivo è stata proposta la creazione di un sottogruppo, presieduto dall'esperto della delegazione francese, incaricato di redigere in tempi breve un documento capace di inquadrare il focus specifico di rilievo per l'avvocatura, facendo riferimento ad eventuali regole applicabili ai servizi legali (quindi ad un possibile modello di MRA) e ad altre tematiche rilevanti (come il futuro accesso degli avvocati britannici alla Corte di giustizia UE). Tale documento sarà inoltrato alla Task-Force CCBE su Brexit e comunque contribuirebbe ad una posizione che il CCBE potrebbe adottare e (qualora le delegazioni lo ritenessero necessario) notificare alla Commissione europea entro giugno.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno i membri hanno concluso decidendo di convocare la prossima riunione a metà maggio.

- **Comitato “Migration”** (26/03/2020 dalle 14h alle 16h) a cui ha partecipato l'**Avv. Hillary Sedu e l'Avv. Barbara Porta.**

Il Comitato ha discusso degli ultimi aggiornamenti sullo stato di evoluzione del progetto European Lawyers in Lesvos (ELIL), e delle criticità riscontrate dagli operatori locali in seguito all'apertura dei confini da parte del governo turco, le ulteriori restrizioni imposte dalle autorità greche e le emergenze legate alla gestione della pandemia COVID-19. Nonostante le numerose difficoltà, vengono riportate da un lato l'iniziativa di estendere il progetto a Samo e dall'altro la possibilità, emersa in seguito all'interessamento di alcuni eurodeputati, di convertire il progetto ELIL in un progetto pilota finanziato dal Parlamento europeo. In tale contesto, il Chair ricorda come il CCBE abbia già adottato una

posizione rispetto alla situazione al confine turco-greco e alla sospensione delle procedure d'asilo annunciata dal governo ellenico. Infine, il Chair invita i membri partecipanti alla riunione a fare presente eventuali sviluppi delle rispettive legislazioni nazionali in materia d'asilo. Molti membri hanno evidenziato come a causa del COVID-19, le restrizioni adottate dai singoli governi nazionali in materia giustizia, non abbiano limitato formalmente il diritto di presentare domanda d'asilo. Tuttavia, è stato riscontrato come in molti dei feedback ricevuti, i governi garantiscano la trattazione dei casi più urgenti e dispongano la sospensione dei procedimenti amministrativi.

- **Comitato “Human Rights”** (31/03/2020 dalle 14h alle 16h) a cui ha partecipato l'**Avv. Giovanni Villari**.

Il Chair ha invitato i membri presenti alla riunione, a condividere informazioni riguardanti le diverse restrizioni adottate dai singoli governi nazionali per fronteggiare la pandemia, indicando nel caso le implicazioni per lo stato di diritto e la tenuta dei diritti umani. Nonostante il clima di incertezza dovuto alla pandemia stessa, viene fatto presente come siano ancora aperte le candidature per il CCBE Human Rights Award 2020, che ogni anno riconosce il merito dell'operato dagli avvocati che si distinguono maggiormente sul fronte dei diritti umani. In seguito, dal momento che il CCBE rimane uno dei principali interlocutori dell'EEAS, che regolarmente svolge dialoghi con paesi terzi in materia di diritti umani, il Comitato sta vagliando la possibilità di instaurare un dialogo con esponenti dell'avvocatura cinese al fine di ottimizzare lo scambio di informazioni relativamente alla prassi (cinese ed europea) in tema di stato di diritto e diritti umani legati all'esercizio della professione forense. Analogamente, si è discusso del fatto che il CCBE sia stato invitato da un gruppo di esperti cubani a contribuire alla bozza di rapporto sul rispetto del divieto di tortura a Cuba che verrà sottoposto al Comitato ONU sulla Tortura (UNCAT). Infine, è stato chiarito come la procedura relativa all'attività di monitoraggio svolta del CCBE in tema di diritti umani, ritenga essenziale la tempestiva risposta da parte delle singole delegazioni per l'accertamento delle fonti riguardanti presunte violazioni segnalate nel proprio Paese. A tal proposito, il Chair ha voluto sottolineare la collaborazione da parte della delegazione italiana.

Resolution on the Rule of Law

We, the representatives of the Bar Associations united in Vienna on the occasion of the 48th European Presidents' Conference on 21 February 2020, stand together with all judges, prosecutors and lawyers, to urge the European Institutions and national authorities to make full use of the tools available in order to safeguard and restore the independence of the judiciary and the administration of justice in Europe.

We call upon the EU institutions and national authorities to maintain the strict autonomy and independence of Bars and the legal professions, including the judiciary, especially as regards disciplinary proceedings. This includes, in

particular, also using expedited infringement procedures and filing applications for interim measures before the Court of Justice of the European Union.

We stress that the legal profession will not remain silent and will continue to support each other and stand united facing the current challenges of populism and infringements of the rule of law.

We express our full support to members of the Polish legal professions – targeted by repressive disciplinary measures – joined by colleagues from over 20 other European countries, raising their voices in Warsaw during the so-called “march of the 1.000 robes” in mid-January 2020.

In this context, we will gather in Brussels, Belgium, for a “march of the European Robes” between 24 and 26 June 2020, to voice in the heart of Europe, our commitment to the rule of law, the separation of powers, an independent judiciary and fundamental rights. As representatives of the Bar Associations in our countries, we invite first and foremost the wide legal family, all our fellow lawyers, judges and prosecutors to join us in order to send a strong signal.

The breaches of democracy, the rule of law and the violations of fundamental rights will not be tolerated.